ISSN 0378-701X

Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee

C 232

27° anno

3 settembre 1984

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazioni | Sommario | Pagina

I *Comunicazioni*

Parlamento europeo

Interrogazioni scritte con risposta:

84/C 232/01 n. 1563/83 dell'on. Ulrich Irmer alla Commissione
Oggetto: Traffico ferroviario internazionale (risposta complementare) 1

84/C 232/02 n. 1695/83 degli on. Robert Moreland e Tom Normanton alla Commissione
Oggetto: Invio di aiuti alimentari d'urgenza alle popolazioni vittime di disastri o calamità 1

84/C 232/03 n. 2054/83 dell'on. Hans Nord alla Commissione
Oggetto: Aggravamento delle formalità alle frontiere intracomunitarie per gli scambi di prodotti siderurgici 2

84/C 232/04 n. 2103/83 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione
Oggetto: Centrali elettriche nelle isole Shetland 3

84/C 232/05 n. 2270/83 dell'on. Christopher Jackson alla Commissione
Oggetto: Sviluppo delle operazioni di sdoganamento tramite ordinatore 3

84/C 232/06 n. 2282/83 dell'on. James Provan alla Commissione
Oggetto: Apicoltura 4

84/C 232/07 n. 37/84 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione
Oggetto: Inquinamento del Reno 4

84/C 232/08 n. 81/84 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione
Oggetto: Struttura dei servizi amministrativi della Commissione 5

84/C 232/09 n. 96/84 dell'on. Michael Welsh alla Commissione
Oggetto: Controlli alle frontiere e armonizzazione fiscale 6

84/C 232/10 n. 111/84 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione
Oggetto: Uffici spedizioni alle frontiere interne 7

84/C 232/11 n. 112/84 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione
Oggetto: Peste suina e controlli alle frontiere 8

(segue)

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
84/C 232/12	n. 121/83 dell'on. Jens-Peter Bonde alla Commissione Oggetto: Aiuto alimentare	9
84/C 232/13	n. 146/84 dell'on. Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: Pubblicità sugli alcolici	10
84/C 232/14	n. 173/84 dell'on. Félix Damette alla Commissione Oggetto: Siderurgia — accordi con paesi terzi	10
84/C 232/15	n. 175/84 dell'on. Félix Damette alla Commissione Oggetto: Siderurgia — quote e prezzi minimi	11
84/C 232/16	n. 207/84 dell'on. Sir Fred Warner alla Commissione Oggetto: Importazioni di ribes neri dalla Nuova Zelanda	12
84/C 232/17	n. 213/84 dell'on. Jas Gawronski alla Commissione Oggetto: Organizzazione del festival del cinema europeo	13
84/C 232/18	n. 226/84 degli onn. Willem Albers e Phili Viehoff alla Commissione Oggetto: Liberalizzazione della legge sull'orario di apertura dei negozi nei Paesi Bassi	13
84/C 232/19	n. 231/84 dell'on. Willy Vernimmen al Consiglio Oggetto: Semplificazione dei controlli alle frontiere	14
84/C 232/20	n. 238/84 dell'on. Willy Vernimmen al Consiglio Oggetto: Armonizzazione fiscale nella CEE	14
84/C 232/21	n. 243/84 dell'on. Willy Vernimmen al Consiglio Oggetto: Vendite di casa in casa	15
84/C 232/22	n. 244/84 dell'on. Willy Vernimmen alla Commissione Oggetto: Aiuto allo sviluppo allo Zaire	15
84/C 232/23	n. 259/84 dell'on. Hendrik Louwes alla Commissione Oggetto: Azioni comuni in base al regolamento (CEE) n. 355/77 per il miglioramento delle condizioni di macellazione e trasformazione di bovini e suini	16
84/C 232/24	n. 271/84 dell'on. Otmar Franz al Consiglio Oggetto: Finanziamento della ricerca nel settore dell'acciaio	16
84/C 232/25	n. 275/84 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione Oggetto: Verifiche ed ispezioni da parte degli agenti della Comunità	17
84/C 232/26	n. 279/84 dell'on. Leonidas Kyrkos al Consiglio Oggetto: Potenziamento della ricerca nel settore della pesca	18
84/C 232/27	n. 281/84 dell'on. Robert Battersby alla Commissione Oggetto: Direttiva del Consiglio concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose	18
84/C 232/28	n. 286/84 dell'on. Klaus Hänsch alla Commissione Oggetto: Situazione dell'industria del vetro in lastre	19
84/C 232/29	n. 293/84 dell'on. Stanley Johnson alla Commissione Oggetto: Progetto di drenaggio del Blackwater	20
84/C 232/30	n. 294/84 dell'on. Stanley Johnson alla Commissione Oggetto: Progetto di drenaggio del Blackwater	20
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 293/84 e n. 294/84	20
84/C 232/31	n. 309/84 dell'on. Willem Vergeer alla Commissione Oggetto: Contingentamento delle importazioni di sci dagli Stati Uniti	20
84/C 232/32	n. 315/84 dell'on. James Provan alla Commissione Oggetto: Flotta peschereccia spagnola	22
84/C 232/33	n. 325/84 dell'on. Alexandros Alavanos al Consiglio Oggetto: Nuova offensiva degli industriali CEE	22

(segue in 3ª pagina di copertina)

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina

84/C 232/34 — n. 334/84 dell'on. Alfred Lomas al Consiglio
Oggetto: Piombo nelle vernici 23

84/C 232/35 — n. 337/84 dell'on. Madron Seligman al Consiglio
Oggetto: Ponte/tunnel attraverso la Manica 23

84/C 232/36 — n. 354/84 dell'on. Dieter Rogalla al Consiglio
Oggetto: Libera circolazione delle persone all'interno degli Stati membri della Comunità europea 24

84/C 232/37 — n. 363/84 dell'on. Alfons Goppel alla Commissione
Oggetto: Aiuti a favore del settore tessile 24

84/C 232/38 — n. 367/84 dell'on. Jochen van Aerssen alla Commissione
Oggetto: Nuova convenzione ACP/CEE 25

84/C 232/39 — n. 371/84 dell'on. Jens-Peter Bonde alla Commission
Oggetto: Prodotti frutticoli oggetto d'intervento 25

84/C 232/40 — n. 378/84 dell'on. Willy Vernimmen al Consiglio
Oggetto: Trattato GATT 26

84/C 232/41 — n. 379/84 dell'on Willy Vernimmen ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica
Oggetto: Pratica della tortura nel mondo 27

84/C 232/42 — n. 380/84 dell'on. Willy Vernimmen ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica
Oggetto: Politica di annessioni e costituzione di nuovi insediamenti praticata da Israele .. 28

84/C 232/43 — n. 383/84 dell'on. Willy Vernimmen ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica
Oggetto: Conferenza sul disarmo a Ginevra 28

84/C 232/44 — n. 384/84 dell'on. Willy Vernimmen ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica
Oggetto: Forniture di armi patrocinate dagli Stati Uniti 29

84/C 232/45 — n. 406/84 dell'on. Alexandros Alavanos ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica
Oggetto: Questione cipriota 29

84/C 232/46 — n. 407/84 dell'on. Bernard Thareau alla Commissione
Oggetto: Atteggiamento del pubblico nei confronti della politica agricola comune 30

84/C 232/47 — n. 423/84 dell'on. Alasdair Hutton al Consiglio
Oggetto: Tecnologie moderne 30

84/C 232/48 — n. 427/84 dell'on. Marie Claude Vayssade al Consiglio
Oggetto: Proposte della Commissione sulla promozione della parità delle possibilità 30

84/C 232/49 — n. 432/84 dell'on. Maria Lisa Cinciari Rodano al Consiglio
Oggetto: Uguaglianza tra donna e uomo 31

Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 293/84 e n. 294/84 20

84/C 232/50 — n. 433/84 dell'on. Maria Lisa Cinciari Rodano al Consiglio
Oggetto: Lavoro a tempo parziale 31

84/C 232/51 — n. 448/84 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione
Oggetto: Ciclone a Mayotte — aiuti comunitari 32

84/C 232/52 — n. 455/84 dell'on. Luc Beyer de Ryke al Consiglio
Oggetto: Situazione dello scrittore rumeno Dumitru Tsepenag 32

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1563/83
dell'on. Ulrich Irmer (L – D)
alla Commissione delle Comunità europee

(4 gennaio 1984)

(84/C 232/01)

Oggetto: Traffico ferroviario internazionale

Considerato l'elevato traffico intercomunitario, che come è noto passa anche attraverso Stati terzi, per cui talvolta è esposto a notevoli ritardi, può la Commissione dire:

1. Quali possibilità essa intravede d'introdurre, nel traffico ferroviario internazionale (treni viaggiatori) tra la Repubblica federale di Germania e l'Italia, dei treni «sigillati» (solo per un determinato tratto che consentano di attraversare la Svizzera e l'Austria senza doversi fermare e subire controlli da parte di Stati terzi, consentendo così un notevole risparmio di tempo per i viaggiatori?

2. È disposta la Commissione ad avviare eventualmente trattative al riguardo con le competenti amministrazioni ferroviarie dei paesi terzi interessati?

Risposta complementare data
dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione

(5 luglio 1984)

In complemento alla sua risposta del 2 marzo 1984 [1] la Commissione può ora comunicare all'onorevole parlamentare il parere ricevuto dal gruppo delle dieci aziende ferroviarie della Comunità relativamente ai treni di corridoio Repubblica federale di Germania/Italia:

«Per il momento le reti interessate non prevedono di mettere in servizio treni di corridoio sulla relazione considerata. Esse potrebbero rispondere affermativamente a una tale domanda solo se di tali treni si manifestasse un'evidente necessità, che non sembra esistere per il momento.

L'attuale offerta comporta, oltre ai treni internazionali regolari, treni turistici e treni di agenzia e le ricerche di mercato non hanno individuato una domanda potenziale sufficiente a giustificare che siano messi in servizio anche treni di corridoio».

[1] GU n. C 116 del 30. 4. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1695/83
degli on. Robert Moreland (ED – GB) e Tom Normanton (ED – GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(17 maggio 1984)

(84/C 232/02)

Oggetto: Invio di aiuti alimentari d'urgenza alle popolazioni vittime di disastri o calamità

1. Ritiene la Commissione che la Comunità dovrebbe esaminare con altri paesi, tra cui gli Stati Uniti, il Giappone e quelli dell'Australasia, la possibilità di costituire in vari punti strategici del mondo, magazzini di generi alimentari onde consentire un rapido inoltro di aiuti alle popolazioni colpite da disastri o da calamità?

2. Ritiene la Commissione che si debba costituire una forza internazionale di rapido impiego al fine di ottenere e distribuire gli opportuni prodotti alimentari e di gestirne i magazzini?

Risposta data dal sig. Pisani in nome della Commissione

(5 luglio 1984)

1. La Commissione sta esaminando con i principali donatori di aiuto alimentare le possibilità di un miglior coordinamento delle azioni in materia, tanto per gli aiuiti normali, quanto per quelli d'urgenza.

I partner interessati stanno attualmente esaminando il programma di lavoro di questo gruppo e sarà compito della Commissione informare il Parlamento sull'andamento dei lavori.

Probabilmente si potrà istituire, senza eccessive difficoltà, un sistema di scambio accelerato di dati tra i donatori.

Sarà invece più difficile risolvere il problema dell'ammasso dei viveri data la necessità di soddisfare i fabbisogni specifici dei beneficiari, rispettando nel contempo le esigenze di un'efficace gestione delle derrate deperibili.

2. La Commissione ha creato una squadra d'intervento di emergenza che, attualmente, è operativa nel Mozambico. Questa squadra è in contatto permanente con gli altri donatori in loco. Nondimeno, sembra prematuro istituire sin d'ora una forza d'intervento internazionale data la diversità delle procedure amministrative dei vari donatori.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2054/83

dell'on. Hans Nord (L – NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(21 febbraio 1984)

(84/C 232/03)

Oggetto: Aggravamento delle formalità alle frontiere intracomunitarie per gli scambi di prodotti siderurgici

Visto che la Commissione, con la sua decisione n. 3717/83/CECA [1] del 23 dicembre del 1983, ha deciso di introdurre a partire dal 1° gennaio 1984, almeno per quanto concerne un'ampia gamma di prodotti siderurgici, certificati di produzione e documenti di accompagnamento per le consegne da uno Stato membro all'altro all'interno del mercato comune, e visto che tale decisione è stata presa dal Consiglio con voto unanime, previo parere del comitato consultivo della CECA e sulla base dell'articolo 95, che non contempla l'obbligo di consultare il Parlamento europeo, si chiede:

1. Ammette la Commissione che l'aver reso obbligatori documenti del genere costituisce una decisione gravida di conseguenze, che getta una pesante ipoteca sulla libera circolazione delle merci all'interno della Comunità europea del carbone e dell'acciaio?

2. Dal fatto che nei considerando della decisione non sia menzionato il Parlamento europeo si deve dedurre che essa non lo ha consultato su una decisione di tale portata?

3. Se ritiene però di conoscere il parere del Parlamento europeo, per quali motivi non ne ha fatto menzione nei considerando?

4. È disposta ad assicurare che d'ora in poi il Parlamento europeo verrà formalmente consultato su tutte le proposte stilate sulla base dell'articolo 95?

---

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1983, pag. 9.

Risposta data dal sig. Davignon in nome della Commissione

(11 luglio 1984)

1. Preghiamo l'onorevole parlamentare di fare riferimento alla risposta data dalla Commissione alla sua interrogazione scritta n. 2055/83 [1] e in particolare ai punti 2 e 3.

2, 3 e 4. In conformità dell'articolo 95 del trattato CECA, la Commissione ha ottenuto il parere del comitato consultivo e il parere conforme del Consiglio sulla decisione 3717/83/CECA [2]. A varie riprese la Commissione ha informato il Parlamento delle misure che si proponeva di prendere per difendere l'unità del mercato siderurgico, nonché della propria intenzione di introdurre un documento di accompagnamento. In mancanza di un obbligo formale per la Commissione di consultare il Parlamento, i considerando della decisione non fanno menzione di tali contatti.

Tuttavia, conformemente agli impegni presi in precedenza, la Commissione è disposta a consultare il Parlamento su tutti i progetti di decisioni generali importanti per il settore del carbone e dell'acciaio, che si fondano sull'articolo 95 del trattato CECA.

---

(1) GU n. C 164 del 25. 6. 1984.
(2) GU n. L 373 del 31. 12. 1983, pag. 9.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2103/83

dell'on. Hemmo Muntingh (S – NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 febbraio 1984)

(84/C 232/04)

Oggetto: Centrali elettriche nelle isole Shetland

1. La Commissione ha ricevuto richieste di finanziamento di centrali elettriche alimentate mediante combustione di torba o di finanziamento dell'estrazione di torba per altri scopi nelle isole Shetland?

2. Si rende conto la Commissione dell'enorme importanza che rivestono talune torbiere per la sopravvivenza degli uccelli e, qualora le suddette richieste le siano pervenute, quali indagini ha essa effettuato per vagliare le ripercussioni dell'estrazione di torba in località importanti ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio [1] concernente la conservazione degli uccelli e della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa?

[1] GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

Risposta data dal sig. Davignon in nome della Commissione

(2 luglio 1984)

La Commissione può confermare di aver ricevuto nel 1983 una richiesta di finanziamento nell'ambito del programma progetti dimostrativi nel settore energetico per un progetto sull'isola di Yell, Shetland, Regno Unito. Obiettivo del progetto era quello di accertare la fattibilità della produzione di energia elettrica a partire dalla torba quivi estratta, usando tecniche innovatorie per l'estrazione e la combustione. Nel progetto si asseriva che il successo della dimostrazione di queste tecniche avrebbe portato a sostituire il petrolio per la produzione di elettricità e a creare posti di lavoro in un'area a forte disoccupazione. La proposta di progetto non è stata comunque selezionata per ottenere un contributo finanziario nell'ambito delle risorse per progetti dimostrativi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2270/83

dell'on. Christopher Jackson (ED – GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 marzo 1984)

(84/C 232/05)

Oggetto: Sviluppo delle operazioni di sdoganamento tramite ordinatore

1. Quale sostegno, finanziario o di altra natura, accorda la CE allo sviluppo delle operazioni di sdoganamento effettuate tramite ordinatore?

2. Considerato che la soppressione totale dei controlli doganali ai confini interni della CE è uno degli obiettivi che questa deve perseguire, intende la Commissione promuovere un ampio sistema computerizzato che consenta, tramite un solo inserimento nell'ordinatore, di effettuare lo sdoganamento di una merce in qualsiasi punto del territorio della CE?

Risposta data dal sig. Narjes in nome della Commissione

(14 giugno 1984)

1. La Commissione condivide il parere dell'onorevole parlamentare sull'obiettivo della soppressione dei controlli doganali ai confini interni della Comunità. Esso si adopera per armonizzare la fiscalità e le altre regolamentazioni al fine di conseguire tale obiettivo.

La Commissione ritiene che, finché il mantenimento delle formalità amministrative nell'ambito degli scambi tra gli Stati membri sarà giustificato, l'informatizzazione delle procedure doganali è tale da alleggerire le suddette formalità e da apportare un contributo efficace al rafforzamento del mercato interno.

In tale contesto, il Consiglio, nella sua risoluzione del 15 maggio 1984 [1], ha invitato la Commissione a preparare la messa a punto di un quadro comunitario d'informatizzazione completato da un programma di lavoro e da un calendario preciso.

Nel quadro del programma CADDIA [2] ed in collaborazione con gli Stati membri, la Commissione sta svolgendo attualmente dei lavori che mirano a realizzare l'informatizzazione degli scambi dei dati e l'interconnessione progressiva degli ordinatori utilizzati dagli Stati membri nell'adempimento delle formalità doganali.

2. La Commissione si dichiara disponibile ad aiutare, grazie agli strumenti finanziari comunitari esistenti (NIC), quegli Stati membri ai quali il finanziamento delle installazioni di informatica necessarie causerebbe particolari difficoltà, e che chiederebbero un aiuto del genere.

[1] GU n. C 137 del 24. 5. 1984.
[2] Cooperazione nell'automazione dei dati e della documentazione delle importazioni/esportazioni e l'agricoltura (Doc. COM(84) 119 def.).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2282/83

dell'on. James Provan (ED – GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 marzo 1984)

(84/C 232/06)

Oggetto: Apicoltura

La Commissione saprà che nel bilancio per l'esercizio 1984 gli stanziamenti a favore dell'apicoltura sono stati ridotti a un milione di ECU a fronte di stanziamenti di cinque milioni di ECU nel bilancio 1983. Considerata la grave situazione finanziaria dell'esercizio 1984, ritiene possibile la Commissione prendere in esame la concessione di un regime preferenziale a favore degli apicoltori della Comunità, il cui costo finanziario non sarebbe eccessivo se si considerano i risparmi ottenuti parallelamente sugli stanziamenti per lo zucchero?

Risposta data dal sig. Dalsager in nome della Commissione

(8 giugno 1984)

Gli stanziamenti iscritti in favore dell'apicoltura nei bilanci comunitari dal 1981 al 1984 corrispondono agli obblighi imposti dal regolamento (CEE) n. 1196/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che istituisce un regime di aiuto all'apicoltura per le campagne 1981-1982, 1982-1983 e 1983-1984 ([1]). Poiché le spese sono valutate a 5 milioni di ECU per campagna, la somma di 1 milione di ECU stanziata per il 1984 dovrebbe essere sufficiente per l'ultima campagna di tale regime d'aiuto.

Quanto al settore dello zucchero propriamente detto, gli unici strumenti che consentono d'intervenire nel campo dell'apicoltura sono la messa a disposizione di zucchero denaturato mediante premio alla denaturazione, oppure la messa a disposizione di zucchero d'intervento.

Nel primo caso, la Commissione osserva, anzitutto, che nel bilancio 1984 non è stato previsto alcuno stanziamento a tal fine e, in secondo luogo, che tale sistema è stato respinto dagli apicoltori stessi, in particolare da quelli britannici. Quanto alla seconda possibilità, essa non è attualmente realizzabile, poiché già da numerose campagne non esistono più giacenze di zucchero in regime d'intervento.

([1]) GU n. L 122 del 6. 5. 1981, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 37/84

dell'on. Hemmo Muntingh (S – NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 aprile 1984)

(84/C 232/07)

Oggetto: Inquinamento del Reno

Nel quotidiano olandese NRC-Handelsblad è stato pubblicato, sabato 10 marzo 1984, un articolo nel quale si parla di uno studio sulle possibilità di installare un condotto nel letto o sulla riva del Reno, per il trasporto di prodotti di rifiuto chimici verso il mare del Nord, oppure verso Rotterdam, in vista del loro trattamento.

L'articolo lascia chiaramente intendere che la Commissione europea sarebbe eventualmente favorevole al finanziamento di tale ricerca, che dovrebbe costare alcuni milioni di fiorini.

1. Può la Commissione comunicare se essa effettivamente stia vagliando la possibilità di finanziare tale ricerca?

2. Può la Commissione precisare se tale ricerca non vada considerata in contrasto con i principi della politica europea dell'ambiente, che figurano nel programma d'azione nel settore dell'ambiente e che, tra l'altro, prevedono la lotta contro l'inquinamento già alla fonte?

3. Può la Commissione indicare per quale motivo quelle tecniche che potrebbero essere considerate idonee al trattamento di prodotti di rifiuto chimici allo sbocco di un simile condotto non sono invece tali se applicate direttamente alla fonte?

4. Può la Commissione, alla luce delle risposte date alle precedenti due domande, indicare quali altre considerazioni potrebbero giustificare il finanziamento di detta ricerca?

Risposta data dal sig. Narjes in nome della Commissione

(10 luglio 1984)

È esatto che alla Commissione è pervenuta una domanda di appoggio finanziario relativo ad uno studio di fattibilità per un progetto relativo all'installazione lungo il Reno di un condotto destinato a trasportare le acque reflue industriali verso una fabbrica di ritrattamento, le cui caratteristiche non sono state ancora definite.

Attualmente, essa sta raccogliendo i dati che potrebbero permettere una valutazione più esatta dello studio di fattibilità proposto.

1. Per ora la Commissione prevede di concedere tale appoggio finanziario soltanto quando sarà sicura che i dati indispensabili all'esecuzione dello studio saranno stati forniti dalle parti interessate. Essa ritiene che la conferenza del Mare del Nord, che deve avere luogo a Brema nel novembre prossimo, costituisca il quadro adeguato per discutere e per valutare in tutta la loro complessità i meriti del progetto.

2, 3 e 4. La Commissione insiste sull'importanza da essa attribuita alla necessità che i rifiuti industriali siano in linea di massima trattati, per quanto possibile, alla fonte.

In tale prospettiva e prima di prendere posizione sul problema di un'eventuale partecipazione finanziaria allo studio, la Commissione vorrebbe assicurarsi che venga adottato tale metodo. Il sistema proposto costituirebbe perciò una possibilità di trattamento complementare dei rifiuti in questione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 81/84

dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (CDI – B)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 aprile 1984)

(84/C 232/08)

Oggetto: Struttura dei servizi amministrativi della Commissione

Nel rapporto presentato il 24 settembre 1979 per incarico della Commissione da un gruppo di personalità indipendenti sotto la presidenza del sig. Spierenburg, una delle riforme proposte riguardava la ristrutturazione dei servizi della Commissione imperniata su una razionalizzazione e quindi una maggiore efficacia delle sue numerose unità amministrative: 29 direzioni generali articolate in 339 divisioni o servizi specializzati. Per contribuire alla realizzazione di questo obiettivo è stata anche creata, in seno alla direzione generale del personale e dell'amministrazione, una divisione del management.

La necessità di utilizzare validamente il personale di cui la Commissione dispone è divenuta più che mai pressante data la limitazione delle risorse di bilancio. Una priorità assoluta deve in questo senso venire accordata alle unità amministrative incaricate di compiti verticali (politiche comunitarie, soprattutto in materia di ricerca e sviluppo, energia e nuove tecnologie) rispetto alle unità investite di compiti orizzontali (gestione o funzionamento interno).

La Commissione è invitata a rispondere alle domande seguenti che vertono esclusivamente sulla direzione generale del personale e dell'amministrazione (DG IX), scelta come esempio poiché essa ha una grande parte di responsabilità nella ristrutturazione dei servizi della Commissione.

— Qual è, rispetto al 1979, il numero attuale delle direzioni, divisioni, servizi o settori specializzati nell'ambito della DG IX, facendo una distinzione tra i servizi di questa direzione generale e quelli della direzione generale interpretazione e conferenze creata nel frattempo?

— Qual è l'entità del personale di categoria (A 1-A 5) messo a disposizione dei servizi suddetti sia a Bruxelles che a Lussemburgo?

— Qualora le dimensioni dei servizi in questione e il relativo personale siano notevolmente aumentati, è giustificato tale aumento da un sensibile aggravio del lavoro richiesto per lo svolgimento dei compiti orizzontali, e in caso affermativo, di quali compiti si tratta?

Risposta data dal sig. Burke in nome della Commissione

(11 luglio 1984)

Numero di direzioni, divisioni e servizi specializzati presso la DG IX (1)

	1979	1984 (2)	Variazione
Direzioni	5	5	0
Divisioni	28	27	– 1
Servizi specializzati	9	16	+ 7 (3)

Numero di funzionari A 1-A 5 e LA 3-LA 5 in servizio presso le direzioni, le divisioni e i servizi specializzati della DG IX (1)

	1979	1984 (2)	Variazione
A 1-A 5	74	88	+ 14
LA 3-LA 5	352	406	+ 54

(1) Il servizio comune «Interpretazione e conferenze» non è incluso nei dati relativi al 1984 e, per rendere i dati comparabili, sia le unità che il personale del settore sono stati esclusi dai dati relativi al 1979.
(2) Situazione del 1° gennaio 1984.
(3) Quattro nuovi servizi specializzati sono stati creati, nel 1983, nel settore della traduzione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 96/84

dell'on. Michael Welsh (ED – GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 aprile 1984)

(84/C 232/09)

Oggetto: Controlli alle frontiere e armonizzazione fiscale

La Commissione ha sempre sostenuto che le differenze dei tassi dell'IVA e delle accise giustificassero il mantenimento da parte delle autorità nazionali dei controlli alle frontiere interne della Comunità.

1. Può la Commissione indicare le differenze tra:

— il tasso più elevato e quello più basso delle tasse equivalenti applicate dai vari Stati degli USA, e

— i tassi più elevati e quelli più bassi da un lato e la loro media dall'altro?

2. Alla luce di queste informazioni la Commissione sarebbe disposta a modificare la sua posizione e indicare agli Stati membri che le differenze delle imposte non rendono necessari i controlli alle frontiere?

3. In caso affermativo, intende la Commissione presentare proposte legislative a tale scopo?

Risposta data dal sig. Tugendhat in nome della Commissione

(5 luglio 1984)

1. L'imposta equivalente all'IVA, riscossa dai singoli Stati degli USA, è l'imposta sulle vendite o sull'utilizzazione che colpisce in 45 Stati e nel District of Columbia la maggior parte dei beni di consumo e alcuni servizi. Il suo meccanismo non è uguale a quello dell'IVA, poiché si tratta di un'imposta monofase prelevata allo stadio finale. Le aliquote massime e minime sono le seguenti:

	Aliquote delle imposte sulle vendite applicate dagli Stati degli USA			
	Differenze massime assolute fra Stati		Differenza massima fra Stati vicini	
Aliquote				
Massima	Connecticut	7,5 %	Washington	6,5 %
Minima	Oklahoma	2,0 %	—	
Esente	Delaware, New Hampshire, Montana, Oregon, Alaska		Oregon	—

Tuttavia va notato che gli altri 5 Stati non applicano imposte sulle vendite, che il District of Columbia (aliquota 6 %) prevede aliquote più elevate le quali ammontano fino al 12 % su taluni prodotti poco significativi ai fini di questo confronto e che diverse autorità amministrative cittadine o di contea impongono sulle vendite che nella maggioranza dei casi sono addizionali all'imposta statale.

Le aliquote massima, minima e media dell'IVA nella Comunità sono le seguenti:

	Aliquote IVA nella CEE (1)					
	Maggiorata (massima)		Normale o intermedia (aliquota media)		Ridotta (minima) (2)	
Massima	Italia	38 %	Irlanda	35 %	Irlanda	23 %
Minima	Belgio	25 %	Lussemburgo	12 %	Italia	2 %

(1) La tabella fornisce le aliquote massima, minima e quelle che gli Stati membri stessi definiscono «normali». Tuttavia il numero di aliquote applicate nella CEE varia da 1 a 7 (da 2 a 8 se includiamo le aliquote «nulle»).

(2) Le aliquote «nulle» si applicano a una vasta gamma di beni e servizi nel Regno Unito e in Irlanda, a una gamma molto più ristretta in Italia e ad una categoria molto limitata di forniture in Belgio e in Danimarca.

Dato che le aliquote IVA non sono ancora armonizzate nella Comunità, non è molto significativo il raffronto fra l'aliquota massima di uno Stato membro e l'aliquota minima di un altro Stato membro, poiché le aliquote in questione possono applicarsi a beni e servizi diversi. Si può avere un'idea dell'ordine di differenza tra le aliquote notando che l'aliquota media ponderata dell'IVA negli Stati membri variava dal 7 al 22 % nel 1983 e che l'aliquota media ponderata nella Comunità (1) per lo stesso anno era del 13 %.

Per quanto riguarda le accise, le aliquote statali massime e minime negli Stati Uniti e le aliquote massime e minime nonché l'aliquota stimata media ponderata nella CEE applicate ai superalcolici, alla benzina e alle sigarette sono le seguenti (in ECU per il raffronto):

(in ECU)

	USA		CEE		
	Aliquota statale minima 1983	Aliquota statale massima 1983	Aliquota minima	Aliquota massima	Media stimata
1 hl di superalcolici grado alcolico 40 %	48,1	208,5	21,9	1 784,1	484,8
1 hl di benzina	3,2	10,9	18,5	45,6	28,7
1 000 sigarette (tipo a prezzo più popolare)	1,2	15,8	12,2	89,8	41,1

2 e 3. Secondo la Commissione, l'abolizione delle frontiere fiscali rimane tuttora un obiettivo il cui raggiungimento è la condizione per realizzare effettivamente un vero mercato interno. Tuttavia la base dell'IVA e la struttura delle accise sino ad ora non sono state completamente armonizzate e l'armonizzazione delle aliquote non è stata neppura avviata. In tali circostanze, e viste le persistenti differenze sostanziali tra le aliquote IVA e le accise negli Stati membri (vedi sopra), la Commissione ritiene prematuro proporre un'abolizione degli adeguamenti delle imposte alle frontiere. Di conseguenza è improbabile, nella situazione attuale, che gli Stati membri concordino di cessare i controlli selettivi alle frontiere.

(1) Le aliquote medie ponderate menzionate sono quelle utilizzate per le risorse proprie e in quanto tali si applicano unicamente alle spese effettuate dai soggetti passivi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 111/84

dell'on. Dieter Rogalla (S – D)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 aprile 1984)

(84/C 232/10)

Oggetto: Uffici spedizioni alle frontiere interne

1. È la Commissione al corrente di fatti da cui si può concludere che alle frontiere interne della Comunità, e in particolare a quelle tra i Paesi Bassi e il Belgio, talune imprese di spedizioni creano uffici allo scopo di poter ovviare, nell'interesse dei loro clienti, alla fiscalità delle autorità in materia di formulari e di controlli?

2. Quali rapporti e scambi di opinioni ha avuto la Commissione negli ultimi quindici anni con le associazioni centrali e nazionali degli autotrasporti di merci, nonché delle aziende ferroviarie dei singoli Stati membri?

3. Nell'ambito di tali contatti ha la Commissione notificato alle autorità interessate la sua intenzione di rendere più rapida possibile la visita doganale delle persone e delle merci alle frontiere interne, e chi si accolla il risarcimento dei danni derivanti in tal caso dalle misure contemplate al punto 1?

Risposta data dal sig. Contogeorgis in nome della Commissione

(10 luglio 1984)

1. La Commissione è al corrente che le autorità belghe ed olandesi hanno deciso di trasferire i servizi doganali della vecchia strada tra Anversa e Breda, a Wuustwezel verso la nuova autostrada. Per tal motivo, anche le ditte che si occupano di trasporti trasferiscono i loro uffici nella nuova località.

2. La Commissione è in contatto permamente con le varie organizzazioni che operano nel settore dei trasporti tra Stati membri. D'altronde, occorre sottolineare in merito che al momento della preparazione della proposta di direttiva sui controlli e le formalità ai posti di frontiera (direttiva 643/83/CEE) [1], la Commissione ha consultato tutte le parti interessate nei trasporti tra Stati membri, e cioè i rappresentanti dei vari settori di trasporto, quali gli utenti, gli spedizionieri, gli spedizionieri doganali e le amministrazioni che si occupano dei controlli e delle formalità doganali.

3. Nel quadro dell' «agevolazione» dei controlli e delle formalità alle frontiere, la Commissione si propone di arrivare a ridurre veramente al minimo tutti i controlli e le formalità in modo da rendere il passaggio della frontiera quanto più rapido possibile.

[1] GU n. L 359 del 22. 12. 1983, pag. 8.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 112/84

dell'on. Dieter Rogalla (S – D)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 aprile 1984)

(84/C 232/11)

Oggetto: Peste suina e controlli alle frontiere

1. Convide la Commissione la mia opinione secondo cui nel caso della peste suina o di analoghe malattie si tratta di individuare il focolaio epidemico e di impedire la diffusione dell'epizoozia controllando e limitando il focolaio epidemico a livello regionale?

2. Condivide la Commissione inoltre la mia opinione secondo cui le frontiere interne tra gli Stati membri della CEE e gli eventuali controlli non hanno nulla a che vedere con il problema della diffusione della peste suina e di altre epizoozie?

3. Quali misure ha adottato la Commissione e quali proposte ha fatto al fine di armonizzare i principi fondamentali di cui ai punti 1 e 2 con gli Stati membri e di provvedere affinché vengano adottate disposizioni in materia di polizia veterinaria e di epizoozia che comprendano controlli di limitazione dell'epidemia a livello regionale, tali peraltro, da rendere superflui i controlli alle frontiere interne della Comunità?

4. In caso di risposta negativa, come si può spiegare che tali principi fondamentali siano rimasti ignoti alla Commissione nella sua attività fin dal 1958?

Risposta data dal sig. Dalsager in nome della Commissione

(29 giugno 1984)

1. Sì.

2. Non necessariamente.

3 e 4. I termini del problema non sono quelli semplificati posti dall'onorevole parlamentare.

Dal punto di vista della salute degli animali, la totale libera circolazione degli animali e dei prodotti di origine animale potrà avvenire solo quando lo stato di salute degli animali sarà lo stesso in tutti gli Stati membri e saranno state armonizzate fra loro le politiche di lotta contro le malattie. Si tratta di un'operazione di ampio respiro nella quale finora la Comunità si è profondamente impegnata (lotte comunitarie contro la brucellosi, la tubercolosi, la leucosi, la peste suina) e che dovrà proseguire.

Attualmente, metodi di lotta contro la malattia che differiscono da Stato membro a Stato membro (per esempio politica della vaccinazione o della non vaccinazione) possono comportare, a giusto titolo, anche in assenza di malattia, il mantenimento di un controllo necessario degli spostamenti degli animali fra gli Stati membri e, di conseguenza, restrizione degli scambi.

In generale le direttive riguardanti gli scambi di prodotti di origine animale prevedono norme applicabili in tempi normali intese ad assicurare che i prodotti trasportati non siano all'origine della diffusione delle malattie. Tali norme, anche se applicabili solamente agli scambi, hanno profondamente orientato i provvedimenti profilattici presi a livello nazionale relativamente a tutta la produzione, cosicché indirettamente hanno dato esito ad un'armonizzazione delle misure di lotta e di profilassi che permetterà di passare in un secondo tempo a misure di lotta contro le malattie degli animali prese a livello comunitario.

D'altronde, al comparire di una malattia che abbia carattere di epizoozia gli Stati membri possono

prendere provvedimenti per cautelarsi contro la sua diffusione nel proprio territorio. Nei settori per i quali è prevista l'armonizzazione, la Commissione può coordinare — come fa spesso — le misure prese a livello nazionale.

Si hanno a questo punto due possibilità: le misure prese dallo Stato membro esportatore per il proprio mercato e per l'esportazione sono sufficienti e in questo caso la situazione non richiede interventi se nessuno Stato membro ha preso altri provvedimenti; se invece un altro Stato membro ha preso provvedimenti più rigorosi, è necessaria una decisione della Commissione che porti i provvedimenti presi allo stesso livello di severità, come avvenne nell'aprile 1984 quando scoppiò l'epidemia di afta epizootica nei Paesi Bassi. Oppure le misure prese dallo Stato membro esportatore per il proprio mercato sono insufficienti, nel qual caso la Commissione prevede misure più severe per gli scambi, come ha fatto dall'inizio del 1984 nei confronti della peste suina nella Repubblica federale di Germania. A proposito di quest'ultimo punto, dato che la lotta contro la peste suina è oggetto di provvedimenti comunitari, la Commissione ha parallelamente presentato al Consiglio una proposta per rafforzare le misure di lotta comunitarie [1].

La Commissione tiene a sottolineare che in entrambi i casi essa si preoccupa di rispettare il principio secondo cui le misure di restrizione degli scambi devono essere commisurate al rischio e non devono applicarsi a tutto il paese esportatore, ma, salvo giustificate eccezioni, limitarsi alle regioni colpite dalla malattia.

[1] COM(83) 783 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 121/83

dell'on. Jens-Peter Bonde (CDI – DK)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 aprile 1984)

(84/C 232/12)

Oggetto: Aiuto alimentare

Può la Commissione comunicare quali richieste di aiuto alimentare non sono state soddisfatte dal 1980 ad oggi, qual è l'entità e il valore delle singole richieste, se nei depositi finanziati dalla Comunità erano disponibili le merci in questione, ed infine il motivo per cui sono state respinte le richieste nei singoli casi, precisando anche quali decisioni sono state prese e quali sistemi di votazione sono stati applicati?

Risposta data dal sig. Pisani in nome della Commissione

(10 luglio 1984)

Per il periodo 1980-1982 le informazioni chieste dell'onorevole parlamentare in materia di:

— richieste di aiuto alimentare,

— assegnazione degli aiuti proposta dalla Commissione e

— criteri impiegati per l'elaborazione delle proposte

si trovano nei programmi annui sull'aiuto alimentare comunicati dalla Commissione al Consiglio e inviati al Parlamento affinché quest'ultimo esprimesse il proprio parere (COM(80) 57 del 20. 5. 1980, COM(81) 41 dell'11. 2. 1981, COM(82) 804 del 27. 1. 1982).

Le decisioni definitive sulle assegnazioni proposte sono state pubblicate nelle Gazzette ufficiali n. L 134 del 31. 5. 1980, n. L 141 del 27. 5. 1981, n. L 120 dell'1. 5. 1982 (prodotti lattiero-caseari) e n. L 352 del 14. 12. 1982 (cereali).

Le informazioni sulle richieste e sull'assegnazione degli aiuti alimentari per il 1983 si trovano nei documenti inviati per informazione al Parlamento dopo la decisione della Commissione (SEC(83) 1287 del 29. 7. 1983, C(83) 1749 del 2. 12. 1983 e C(83) 1856 del 20. 12. 1983).

La Commissione sta inoltre preparando una relazione informativa destinata al Parlamento sulle azioni attuate nel 1983 in questo settore, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982.

Date le costanti fluttuazioni del livello delle riserve nei diversi depositi finanziati dalla Comunità, in una risposta ad un'interrogazione scritta non è possibile fornire dati particolareggiati per il periodo a decorrere dal 1980. Le informazioni sull'andamento delle scorte possono essere tuttavia chieste agli uffici d'informazione della Commissione oppure agli organismi nazionali competenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 146/84

dell'on. Ursula Schleicher (PPE – D)

alla Commissione delle Comunità

(17 aprile 1984)

(84/C 232/13)

Oggetto: Pubblicità sugli alcolici

Con il regolamento (CEE) n. 861/83 (1) la Commissione lancia un programma volto ad incrementare le vendite di vino grazie ad una migliore informazione e pubblicità [si veda in proposito anche la risposta del sig. Dalsager all'interrogazione scritta dell'on. Ligios n. 989/83 (2)], in contrasto con le misure restrittive contemplate per la pubblicità delle bevande alcoliche, ad esempio nel secondo programma comunitario concernente una politica per la protezione e l'informazione dei consumatori (3). Inoltre nella risposta all'interrogazione scritta n. 1752/82 (4) dell'on. van Hemeldonck il sig. Narjes dichiara che la Commissione annette un'estrema importanza alle misure di educazione sanitaria nel quadro della campagna contro l'alcolismo.

Come giustifica la Commissione queste misure e dichiarazioni contraddittorie in rapporto alla pubblicità sugli alcolici?

(1) GU n. L 95 del 14. 4. 1983, pag. 25.
(2) GU n. C 350 del 23. 12. 1983, pag. 15.
(3) GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 1.
(4) GU n. C 177 del 4. 7. 1983, pag. 1.

Risposta data dal sig. Dalsager in nome della Commissione

(5 luglio 1984)

Nella sua interrogazione scritta l'onorevole parlamentare sembra ritenere che la Commissione, con il regolamento (CEE) n. 861/83, abbia messo in atto «un programma volto ad incrementare le vendite di vino grazie ad una migliore informazione e pubblicità». La Commissione fa osservare all'oporevole parlamentare che l'obiettivo del regolamento è tutt'altro: esso concerne azioni di ricerca e di sviluppo di nuove utilizzazioni dei prodotti vitivinicoli tramite un mezzo diverso dalla distillazione.

Con l'articolo 1, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 1595/83 del Consiglio (1), che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 (2), relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, è stato inserito nel regolamento (CEE) n. 337/79 l'articolo 12 ter, che costituisce il fondamento giuridico per adottare le misure che favoriscono l'ampliamento dei mercati dei vini da tavola.

Come segnalato dalla Commissione nella risposta all'interrogazione scritta n. 989/83 dell'on. Ligios, circa eventuali azioni pubblicitarie, la Commissione sta raccogliendo gli elementi necessari per presentare delle proposte per un programma di misure da adottare.

Gli orientamenti delineatisi in proposito in seno alla Commissione sono i seguenti:

— dare all'opinione pubblica una formazione ed un'informazione migliori sulle caratteristiche del prodotto agricolo «vino da tavola»,

— guidare i consumatori verso un impiego moderato, che possa essere benefico,

— limitare eventuali azioni agli Stati membri non produttori, nei quali il consumo di vino è molto scarso rispetto a quello degli Stati membri produttori.

Rispetto alle bevande alcoliche il vino è una bevanda con bassa gradazione alcolica.

Inoltre, per informare meglio il consumatore ed evitare abusi, la Commissione ha proposto che sia obbligatorio indicare sull'etichetta il titolo alcolometrico effettivo [doc. COM(83) 529 def., del 13. 9. 1983, per la modifica del regolamento, (CEE) n. 355/79 (3)].

(1) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 48.
(2) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 99.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 173/84

dell'on. Félix Damette (COM – F)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 aprile 1984)

(84/C 232/14)

Oggetto: Siderurgia — accordi con paesi terzi

Si prega la Commissione di tracciare un quadro degli accordi conclusi con paesi terzi nel settore della siderurgia, precisando:

— l'entità delle importazioni autorizzate, per paese d'origine,

— l'entità delle importazioni effettuate, per paese di destinazione, e

— il livello dei prezzi di tali importazioni.

Risposta data dal sig. Davignon in nome della Commissione

(19 giugno 1984)

Nella tabella seguente sono indicate le quantità globali fissate negli accordi bilaterali conclusi dalla Commissione con i paesi terzi nel 1983 e le quantità nette effettivamente consegnate sul mercato comunitario da ciascuno di essi nel corso di quest'anno:

	Quantità fissate negli accordi	Importazioni nette (1)
Spagna	754 000	954 212
Australia	393 750	57 221
Corea del Sud	218 000	76 464
Giappone	understanding particolare con riferimento ad un accordo raggiunto con l'industria	113 185
Brasile (ghisa)	245 000	116 203
Sudafrica	292 500	183 241
Cecoslovacchia	665 265	577 343
Polonia	406 675	279 669
Romania	385 310	131 698
Bulgaria	273 200	160 299
Ungheria	358 950	263 545
Svezia	Non esistono negli accordi (basati sulla reciprocità) quantità prestabilite	1 081 660
Finlandia		507 803
Austria		990 288
Norvegia		560 003

(1) Dati provvisori in quanto l'UEBL non ha ancora fornito quelli definitivi.

Le quantità fissate negli accordi per il 1984 sono identiche a quelle del 1983 ad eccezione tuttavia della Spagna per la quale la quantità globale è stata portata a 757 000 t. Nel corso del 1983, oltre l'85 % dei prodotti CECA originari dei paesi firmatari degli accordi è stato importato osservando le regole di prezzo stabilite in detti accordi. Per la restante percentuale di importazione sono state invece constatate delle infrazioni in merito alle quali la Commissione è intervenuta regolarmente presso i paesi terzi interessati e ha più volte applicato nei loro confronti le misure previste dagli accordi in caso di sottoquotazioni ripetute e ingiustificate dei prezzi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 175/84

dell'on. Félix Damette (COM – F)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 aprile 1984)

(84/C 232/15)

Oggetto: Siderurgia — quote e prezzi minimi

— Visto che la Commissione si è decisa a stabilire prezzi minimi che costituiscono una prima misura atta a migliorare la situazione delle industrie siderurgiche,

— visto che è ormai in atto il processo di rialzo del prezzo minimo tendente ad avvicinare tale prezzo al prezzo di orientamento, si chiede:

non ritiene la Commissione che sarebbe auspicabile abbandonare il sistema delle quote e assicurare una ragionevole protezione del mercato mediante accordi bilaterali e l'applicazione dell'articolo 72, permettendo così di restituire alle imprese una certa libertà d'iniziativa, attualmente soffocata da un sistema di quote che è, in realtà, un processo di cartellizzazione?

Risposta data dal sig. Davignon in nome della Commissione

(19 giugno 1984)

La Commissione ritiene che il sistema delle quote costituisca un elemento essenziale della politica siderurgica che deve assicurare la stabilità di mercato necessaria per una ristrutturazione ordinata di questa industria.

Grazie ai prezzi minimi introdotti a partire dal 1° gennaio 1984 per alcuni dei principali prodotti siderurgici si è riusciti ad arrestare la forte caduta dei prezzi registrata negli ultimi mesi del 1983; a essi è riconducibile il sensibile miglioramento del livello dei prezzi della maggior parte dei prodotti considerati durante la prima metà del 1984. Questo necessario aumento dei prezzi non sarebbe stato possibile senza il sistema delle quote che consente di equilibrare l'offerta e la domanda.

La Comunità d'altra parte ha già concluso accordi bilaterali con i principali paesi terzi fornitori di prodotti siderurgici. Essa ritiene che tali accordi siano osservati correttamente e in proposito rinvia alla risposta data all'interrogazione scritta n. 173/84 [1] dell'onorevole parlamentare.

Secondo la Commissione, il ricorso all'articolo 72 del trattato CECA per una maggiore protezione periferica non rappresenta il mezzo adatto per risolvere i problemi dell'industria siderurgica comunitaria. La Commissione fa osservare che, approvando il protocollo di Ginevra (1979), la Comunità ha sottoscritto agli obblighi derivanti da tale protocollo e da altri accordi tariffari conclusi nell'ambito del GATT in base ai quali essa si obbliga a rispettare i dazi doganali consolidati e altre concessioni tariffarie accordate alle parti contraenti del GATT.

[1] Vedi pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 207/84

dell'on. Sir Fred Warner (ED – GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 maggio 1984)

(84/C 232/16)

Oggetto: Importazioni di ribes neri dalla Nuova Zelanda

Può la Commissione far sapere se le importazioni di ribes neri dalla Nuova Zelanda verso la Comunità nel 1983 hanno avuto una entità tale da giustificare un'indagine circa le accuse di dumping sul mercato britannico e se le sono state presentate dei reclami in proposito?

Risposta data dal sig. Dalsager in nome della Commissione

(5 luglio 1984)

Le importazioni britanniche di ribes neri congelati in provenienza dalla Nuova Zelanda sono passate da 310 t nel 1982 a 710 t nel 1983.

Nello stesso periodo le importazioni comunitarie di questo prodotto in provenienza dalla Nuova Zelanda sono salite da 1 760 t a circa 2 900 t. Pur riconoscendo l'aumento di queste importazioni registrato nel 1983, non c'è assolutamente paragone tra il loro volume modesto e la produzione comunitaria di ribes neri sia nel Regno Unito che nell'intera Comunità. D'altro canto, è esatto che la Nuova Zelanda è il primo fornitore di ribes neri congelati nel Regno Unito, ma per l'insieme della Comunità la Polonia occupa di gran lunga il primo posto con il 50 % circa delle importazioni comunitarie, che nel 1983 sono ammontate a 14 000 t.

Per quanto riguarda i prezzi, i valori unitari medi delle importazioni dalla Nuova Zelanda sono inferiori ai valori constatati negli scambi intracomunitari di questo prodotto, ma leggermente superiori a quelli praticati dal principale fornitore della CEE.

Nel corso dei colloqui avuti con le organizzazioni professionali della Comunità, queste ultime hanno manifestato alla Commissione le loro inquietudini per i produttori comunitari a causa delle importazioni di frutta rossa semitrasformata proveniente dai paesi terzi a prezzi relativamente bassi rispetto a quelli praticati nella Comunità.

Per tale motivo nello scorso mese di marzo la Commissione ha avuto conversazioni bilaterali con le autorità polacche vertenti sulle esportazioni di fragole e lamponi, nonché di ribes neri congelati dalla Polonia. Si è giunti così ad un accordo per la prossima campagna che dovrebbe garantire un miglioramento dei prezzi della frutta rossa semitrasformata esportata verso la Comunità e consentire, mediante un sistema di scambio reciproco di informazioni una migliore trasparenza del mercato.

L'accordo raggiunto dovrebbe influire favorevolmente sui prezzi di tutte le importazioni di questi prodotti nella Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 213/84

dell'on. Jas Gawronski (L – I)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 maggio 1984)

(84/C 232/17)

Ogetto: Organizzazione del festival del cinema europeo

1. Può la Commissione indicare quali iniziative sono state prese per favorire l'organizzazione del festival del cinema europeo auspicato nella relazione Pruvot (doc. 1-504/83) approvata nell'ottobre dell'anno scorso dal Parlamento europeo?

2. Può la Commissione indicare in base a quali criteri il festival internazionale audiovisivo d'Europa organizzato a Catania è stato ritenuto non corrispondente alle indicazioni del Parlamento europeo?

3. Può la Commissione indicare se la decisione di patrocinare il festival europeo del film di Monaco di Baviera è limitata al 1984 o costituisce una scelta definitiva?

Risposta data dal sig. Thorn in nome della Commissione

(5 luglio 1984)

1. In merito alle iniziative prese a favore dell'organizzazione del festival del film europeo auspicato nella relazione Pruvot (doc. 1-504/83) adottata dal Parlamento europeo nell'ottobre 1983, la Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alle risposte da essa fornite alle interrogazioni scritte n. 1588/83 dell'on. Cousté [1] e n. 159/84 dell'on. Pedini [2].

2. La candidatura di Monaco di Baviera come sede del festival del film europeo per il 1984 è stata trasmessa alla Commissione e sostenuta in seno al Parlamento europeo prima di quella di Catania.

3. È previsto che nel 1985 il festival del film europeo si svolgerà a Lilla e in città vicine della regione Nord-Pas-de-Calais.

(1) GU n. C 105 del 16. 4. 1984.
(2) GU n. C 194 del 23. 7. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 226/84

degli on. Willem Albers (S – NL) e Phili Viehoff (S – NL)

alla Commissone delle Comunità europee

(10 maggio 1984)

(84/C 232/18)

Oggetto: Liberalizzazione della legge sull'orario di apertura dei negozi nei Paesi Bassi

1. È nota alla Commissione la sentenza pronunciata dalla pretura di Amsterdam il 19 gennaio 1984, e iscritta ai numeri di ruolo 8 400 176 e 8 400 177, riguardante l'orario di apertura dei negozi, sulla base della disposizione derogatoria di cui all'inizio dell'articolo 2 e alla lettera C della decisione del 6 dicembre 1977 recante applicazione della legge sulla chiusura dei negozi del 1976?

2. Si rende conto la Commissione che i negozi i quali non beneficiano della predetta disposizione derogatoria sono fortemente danneggiati dal fatto che altri negozi, situati nelle loro vicinanze immediate, possano rimanere aperti più a lungo?

3. Può la Commissione accertare se la circostanza testé segnalata sia compatibile con le norme sulla concorrenza del trattato CEE?

Risposta data dal sig. Andriessen in nome della Commissione

(7 luglio 1984)

L'effetto che possono avere sulla posizione concorrenziale di taluni negozi la legislazione dei Paesi Bassi sugli orari di apertura e l'interpretazione che ne danno i tribunali non rientra nel campo d'applicazione delle regole di concorrenza della Comunità: gli articoli 85 e 86 del trattato CEE riguardano il comportamento che le imprese possono adottare eventualmente in contrasto con le regole di concorrenza mentre il caso citato dagli onorevoli parlamentari si riferisce al contesto legislativo e giudiziario nell'ambito del quale operano le imprese di cui trattasi. Manca quindi uno dei requisiti di base per l'applicazione delle regole di concorrenza.

Contro il sistema operante nei Paesi Bassi non può essere intrapreso nessun tipo di azione a livello comunitario, dato che normalmente la legislazione relativa agli orari di apertura dei negozi non ha alcun effetto sugli scambi infracomunitari e quindi in linea di principio rientra nella sfera di competenza nazionale e non comunitaria [1].

(1) Vedi anche discussione dell'interrogazione orale n. H-330 del sig. Seligman, supplemento alla GU 1-306, del 16 novembre 1983, che riguarda un problema analogo, ovverossia la chiusura domenicale obbligatoria dei negozi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 231/84

dell'on. Willy Vernimmen (S – B)

al Consiglio delle Comunità europee

(10 maggio 1984)

(84/C 232/19)

Oggetto: Semplificazione dei controlli alle frontiere

In data 8 febbraio 1984, il Consiglio ha avuto ancora una volta uno scambio di opinioni sui vari punti relativi alla semplificazione delle formalità alle frontiere. Tuttavia ancora una volta il Consiglio non ha registrato molti progressi nelle sue attività. A quanto pare il Consiglio non ha ancora ben compreso lo scontento dei trasportatori europei di merci e dei cittadini della CEE in generale per quanto concerne i controlli tuttora esistenti alle frontiere interne della CEE.

A mio avviso, il Consiglio deve decidere circa un calendario a brevissima scadenza relativo al completo smantellamento di questi controlli alle frontiere interne, sia per i trasportatori di merci che per i viaggiatori. Parallelamente a questo calendario, si deve anche decidere un calendario vincolante relativo all'armonizzazione fiscale (che va avanti troppo lentamente) e all'introduzione delle necessarie misure (documento unico, rinvio del pagamento dell'IVA all'importazione) e alle misure connesse (controlli rapidi sulle strade per il controllo dell'IVA e dell'identità).

Il Consiglio può comunicare che cosa pensa circa quanto precede?

Risposta

(30 luglio 1984)

1. Il Consiglio si propone di pronunciarsi entro la fine del primo semestre sul regolamento di base concernente l'introduzione di un documento unico negli scambi all'interno della Comunità.

2. Per quanto riguarda i controlli delle persone alle frontiere interne, il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno adottato il 7 giugno 1984 una risoluzione che è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Inoltre, secondo le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo, riunito a Fontainebleau il 25 e 26 giugno 1984, il Consiglio e i paesi membri devono rapidamente sottoporre ad esame le misure capaci di portare tra l'altro alla soppressione di tutte le formalità di polizia e doganali alle frontiere intracomunitarie per la circolazione delle persone.

3. Nell'intento di facilitare il passaggio delle frontiere interne, il 30 aprile 1984 il Consiglio ha adottato la direttiva 84/232/CEE [1] che aumenta da 210 a 280 ECU la franchigia fiscale nel traffico internazionale di viaggiatori.

Esso prosegue inoltre i lavori sulla proposta di 14ª direttiva IVA che prevede il riporto del pagamento dell'IVA all'importazione.

[1] GU n. L 117 del 3. 5. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 238/84

dell'on. Willy Vernimmen (S – B)

al Consiglio delle Comunità europee

(10 maggio 1984)

(84/C 232/20)

Oggetto: Armonizzazione fiscale nella CEE

I recenti blocchi verificatisi in Francia hanno mostrato ancora una volta quanto la CEE sia ancora lungi dall'essere una vera Comunità. Le frontiere interne non sono scomparse né per gli autotrasportatori né per i normali turisti. Il Consiglio e la Commissione parlano molto di «mercato europeo», ma in realtà ci troviamo ancora con dieci mercati nazionali.

L'armonizzazione fiscale costituisce una delle chiavi più importanti per la realizzazione del mercato comune europeo. Ebbene, questa armonizzazione procede attualmente non solo in modo talmente lento da essere irritante, ma registra inoltre notevoli ritardi.

Il Consiglio non ritiene con l'interrogante che si debba accelerare il processo di armonizzazione fiscale, soprattutto dell'IVA e dell'imposta sulle società, all'interno della Comunità e che sia necessario decidere un calendario realistico ma a brevissima scadenza entro cui l'armonizzazione fiscale sarà realizzata sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista del livello dei tassi di imposizione?

Risposta

(30 luglio 1984)

Nella sessione del 12 marzo 1984 il Consiglio ha convenuto che sia accordata priorità ai lavori intesi all'eliminazione degli ostacoli di natura fiscale alla

cooperazione tra imprese situate in Stati membri diversi.

In seguito a tale decisione, i vari organi del Consiglio hanno ripreso e proseguito, con un ritmo di riunioni assai sostenuto, l'esame di varie proposte di direttive relative alle imposte dirette. Si tratta delle proposte riguardanti:

— il regime fiscale applicabile alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti di attivo e allo scambio di azioni,

— il regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi,

— l'istituzione di una procedura arbitrale relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni nel caso di rettifica degli utili trasferiti tra imprese associate.

Questi lavori hanno consentito di raggiungere un ampio consenso sulla maggior parte dei problemi in sospeso da molti anni. Quattro problemi considerati di natura politica sono stati presentati al Consiglio del 4 giugno 1984 il quale ne ha discusso sulla base di una proposta di compromesso globale presentata dalla presidenza e ne ha continuato l'esame nella sessione del 9 luglio 1984 senza tuttavia poter raggiungere un accordo globale in merito ad essi.

Inoltre gli organi del Consiglio proseguono attualmente l'esame di tutta una serie di proposte intese all'armonizzazione delle imposte indirette, in particolare l'IVA. Il Consiglio spera che tali lavori potranno essere condotti a buon fine entro un termine ragionevole.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 243/84

dell'on. Willy Vernimmen (S – B)

al Consiglio delle Comunità europee

(10 maggio 1984)

(84/C 232/21)

Oggetto: Vendite di casa in casa

Il Consiglio del 2 marzo 1984 ha proseguito l'esame della proposta di direttiva per la protezione del consumatore dagli accordi stipulati al di fuori di locali di vendita. Lo scopo principale di questa direttiva è quello di dare al consumatore il diritto di disdire, entro un termine di sette giorni, gli accordi stipulati al di fuori dei locali di vendita di un commerciante.

Tale aggressiva forma di vendita ha già determinato tanti abusi e violazioni delle prassi commerciali stabilite che l'impostazione del Consiglio mi sembra del tutto insufficiente. Spesso infatti dei truffatori internazionali inondano intere regioni con la conseguenza che sia i privati che i commercianti diventano vittime delle loro pratiche. A mio avviso, questa forma di vendita deve essere semplicemente messa al bando: chiunque desideri comprare qualcosa lo può fare nel modo migliore in aziende commerciali site nelle vicinanze e l'iniziativa deve essere lasciata al compratore.

Il Consiglio può far sapere che cosa pensa di questo parere?

Risposta

(30 luglio 1984)

Il Consiglio prosegue l'esame della proposta di direttiva relativa alla vendita di casa in casa, tenendo conto, in particolare, del parere del Parlamento europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 244/84

dell'on. Willy Vernimmen (S – B)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 maggio 1984)

(84/C 232/22)

Oggetto: Aiuto allo sviluppo allo Zaire

Il commissario Pisani ha recentemente promesso allo Zaire un maggiore aiuto allo sviluppo, soprattutto per lo sviluppo dell'agricoltura.

L'interrogante vorrebbe sapere dal commissario:

— di quale aiuto qui in particolare si tratta;

— quanti e che genere di esperti egli pensa nuovamente di impiegare;

— per quando prevede l'esecuzione di questo piano;

— come verrà finanziata tale azione?

Risposta data dal sig. Pisani in nome della Commissione

(5 luglio 1984)

Durante la sua recente visita nello Zaire, il sig. Pisani ha ravvisato la necessità di rilanciare l'agricoltura per impostare lo sviluppo economico zaïrese

su basi nazionali. Di conseguenza, egli ha accolto favorevolmente la richiesta presentatagli dalle più alte autorità dello Stato che sollecitano un aiuto per elaborare una strategia alimentare nell'ambito della stesura del primo piano quinquennale di sviluppo economico e sociale. Ciò non significa che il sig. Pisani abbia promesso un aumento dell'aiuto comunitario allo Zaire: gli stanziamenti necessari al proseguimento di quest'azione saranno prelevati sul programma indicativo nazionale che dispone tuttora dei fondi necessari a tal fine.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 259/84

dell'on. Hendrik Louwes (L – NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 maggio 1984)

84/C 232/23)

Oggetto: Azioni comuni in base al regolamento (CEE) n. 355/77 per il miglioramento delle condizioni di macellazione e trasformazione di bovini e suini

Interrogazione integrativa all'interrogazione n. 1705/82 (1)

1. Può confermare la Commissione che, in pratica:
   — i piccoli mattatoi e macelli sia funzionanti da molti anni che recenti, offrono per lo più rendimenti migliori rispetto a quelli di dimensioni più grandi;
   — per i piccoli mattatoi e macelli non sempre è più difficile, talvolta anzi è addirittura più facile, rispettare le norme di igiene e protezione dell'ambiente;
   — applicando la norma delle capacità minime si induce un aumento invece che una riduzione delle sovracapacità esistenti?
2. Dato quanto segnalato al punto 1, non sarebbe opportuno prevedere che i piccoli mattatoi e macelli possano essere ammessi a beneficiare degli aiuti da assegnarsi nell'ambito del regolamento (CEE) n. 355/77 (2)?

(1) GU n. C 58 del 2. 3. 1983, pag. 12.
(2) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

Risposta data dal sig. Dalsager in nome della Commissione

(11 luglio 1984)

Nel quadro del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, i governi degli Stati membri possono presentare richieste di contributo del FEAOG, sezione orientamento, per incoraggiare progetti d'investimento. I progetti, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 355/77, devono «offrire sufficiente garanzia quanto alla loro redditività» e «contribuire all'effetto economico durevole del miglioramento della struttura perseguito dai programmi».

Nel valutare la redditività dei progetti d'investimento da incoraggiare, i servizi della Commissione si basano sulle informazioni fornite dagli Stati membri nei «programmi specifici» da essi presentati (titolo I del regolamento (CEE) n. 355/77) e nelle descrizioni dei progetti d'investimento stessi.

La Commissione auspica che si fissino dei limiti di capacità, in quanto ritiene che ciò rappresenti un mezzo efficace per migliorare le strutture della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. Fino a quando gli Stati membri non presenteranno dati nuovi e fondati, che dimostrino una diminuzione ottimale dei costi e quindi una redditività realizzabile anche al di sotto dei limiti di capacità, la Commissione riterrà che i limiti minimi proposti siano i più adeguati per le esigenze strutturali degli Stati membri.

I macelli e i laboratori di sezionamento con capacità inferiore ad un determinato limite, che fino ad oggi sono stati incorraggiati, sono imprese a volte piuttosto importanti, se si considera il capitale investito o la cifra d'affari, ma, se si considera il numero delle persone occupate, risultano essere spesso piccole e medie imprese.

I fondi ottenibili in virtù del regolamento (CEE) n. 355/77 sono disponibili anche per le piccole e medie imprese, predominanti in questo settore.

(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 271/84

dell'on. Otmar Franz (PPE – D)

al Consiglio delle Comunità europee

(17 maggio 1984)

(82/C 232/24)

Oggetto: Finanziamento della ricerca nel settore dell'acciaio

Nel bilancio CECA del 1984 la Commissione aveva stanziato, per promuovere la ricerca nel settore dell'acciaio, 28,5 milioni di ECU pari per ordine di grandezza all'importo dell'anno passato, tenuto conto delle nuove iniziative volte ad incoraggiare i progetti pilota e i progetti sperimentali.

È vero che, per il momento, è disponibile solamente la metà di tali stanziamenti, perché il Consiglio dei ministri non ha ancora approvato fra le entrate un trasferimento dal bilancio CE di 60 milioni di ECU da destinare a misure sociali nel settore del carbone e perché la questione è stata inclusa in un pacchetto comprendente anche altri problemi di politica energetica?

Che cosa intende fare il Consiglio per assicurare quanto prima la disponibilità degli stanziamenti previsti dallo stato di previsione e l'approvazione, come previsto, del programma di ricerca 1984 ed evitare che a far le spese del disaccordo sulla politica energetica europea sia proprio il finanziamento della ricerca nel settore dell'acciaio, che danneggerebbe tanto i programmi quanto gli istituti di ricerca nonché gli addetti del settore?

Risposta

(30 luglio 1982)

1. Le decisioni relative al bilancio operativo della CECA e alla gestione dei mezzi finanziari relativi a tale bilancio sono di competenza della Commissione.

2. Per quanto concerne il contributo alla CECA, a carico del bilancio generale, di un importo di 60 milioni di ECU a titolo di misure sociali nel settore del carbone, si richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che nella sessione del 22 maggio 1984 il Consiglio si è detto in linea di principio d'accordo e che sono attualmente in corso le procedure dirette a finalizzare tale accordo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 275/84

dell'on. Dieter Rogalla (S – D)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 maggio 1984)

(84/C 232/25)

Oggetto: Verifiche ed ispezioni da parte degli agenti della Comunità

1. Riconosce la Commissione che, in determinati settori, sono auspicabili negli Stati membri verifiche ed accertamenti da parte di agenti della Comunità?

2. E quali sarebbero questi settori? Vi sono i fondamenti giuridici a tal fine e, se sì, quali? E quali attività ispettive e di verifica hanno attualmente luogo?

3. Ammette inoltre la Commissione che anche l'unione doganale contemplata dall'articolo 9 del trattato CEE giustifica l'istituzione di servizi comunitari incaricati di controllare ed accertare de visu il funzionamento dell'unione stessa? Ha già creato la Commissione tali servizi, quali sono le loro competenze e quali i risultati dell'attività svolta?

Risposta data dal sig. Narjes in nome della Commissione

(10 luglio 1982)

1 e 2. Secondo quando già precisato dalla Commissione nella risposta all'interrogazione scritta n. 2219/83 (1) dell'onorevole parlamentare, la Commissione effettua dei controlli per la corretta riscossione della risorse proprie. Le verifiche in tal modo effettuate permettono alla Commissione di vigilare, caso per caso, sull'applicazione uniforme del diritto comunitario in qualsiasi parte dell'unione doganale, conformemente all'obbligo impostole dall'articolo 155 del trattato CEE. Inoltre, l'articolo 5 del trattato offre la possibilità di indurre gli Stati membri ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Questa disposizione in particolare permette alla Commissione di procedere a visite d'ispezione in alcuni valichi di frontiera all'interno della Comunità, allo scopo di garantire la maggior libertà di circolazione delle merci possibile.

3. Come già rammentato dalla Commissione nella succitata risposta, a livello interno le funzioni di controllo sono effettuate dai servizi specializzati. Nelle condizioni odierne e soprattutto tenuto conto degli organici limitati di cui dispone, la Commissione non ritiene indispensabile prendere specifiche misure organizzative in merito. Essa rammenta tuttavia che, nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2891/77 (2) recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità, ha proposto una disposizione che le permette, oltre ai controlli che attualmente essa esercita congiuntamente alle amministrazioni nazionali degli Stati membri, di procedere essa stessa a verifiche in loco in modo da poter disporre di un controllo diretto nel settore delle risorse proprie.

(1) GU n. C 194 del 23. 7. 1984.
(2) GU n. L 336 del 27. 12 1977, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 279/84

dell'on. Leonidas Kyrkos (COM – GR)

al Consiglio delle Comunità europee

(17 maggio 1984)

(84/C 232/26)

Oggetto: Potenziamento della ricerca nel settore della pesca

Può il Consiglio fornire spiegazioni esaurienti sui motivi del ritardo nell'approvazione delle proposte della Commissione volte a potenziare la ricerca nel settore della pesca?

È consapevole il Consiglio del fatto che la mancata approvazione del relativo regolamento priva la Commissione della possibilità di coordinare i vari programmi di ricerca degli Stati membri, e che a causa di tale ritardo numerosi progetti proposti dai vari istituti possono trovarsi esclusi dal programma della Commissione?

Risposta

(30 luglio 1984)

Il Consiglio, facendo riferimento alla sua risoluzione del 25 gennaio 1983 (1), conferma l'utilità di sviluppare la ricerca in maniera coordinata per realizzare pienamente gli obiettivi della politica comune della pesca.

Dalle informazioni di cui dispone il Consiglio, sembra che la Commissione abbia l'intenzione di riesaminare la proposta che aveva presentato nel 1980 per tener conto dell'adozione della politica comune della pesca e degli obiettivi del programma quadro delle attività scientifiche e tecniche comunitarie 1984-1987.

(1) GU n. C 28 del 3. 2. 1983.
GU n. C 208 del 4. 8. 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 281/84

dell'on. Robert Battersby (ED – GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 maggio 1984)

(84/C 232/27)

Oggetto: Direttiva del Consiglio concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose

Nella risposta del 17 febbraio 1984 all'interrogazione scritta n. 1735/83 (1) il rappresentante della Commissione afferma che per la maggior parte delle sostanze chimiche la nomenclatura più universalmente riconosciuta e accettata è quella compilata dalla IUPAC, l'Unione internazionale della chimica pura e applicata. Tuttavia l'allegato I della direttiva 67/548/CEE (2) riporta circa 60 denominazioni di sostanze non catalogate dalla IUPAC, comprese alcune denominazioni chimiche di uso corrente.

Può far sapere la Commissione se è vero che un fabbricante di sostanze chimiche ad azione complessa può usare una qualsiasi nomenclatura internazionalmente riconosciuta e accettata, anche se diversa da quella della IUPAC, a condizione di fornire un'accurata descrizione delle proprietà tossicologiche?

Vuol però ammettere il rappresentante della Commissione che nella fattispecie sarebbe più opportuno utilizzare le denominazioni chimiche di uso corrente?

(1) GU n. C 89 del 31. 3. 1984, pag. 16.
(2) GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

Risposta data dal sig. Narjes in nome della Commissione

(5 luglio 1984)

La Commissione è in grado di confermare che tra le nomenclature di sostanze chimiche quella dell'Unione internazionale della chimica pura e applicata (IUPAC) è la più diffusa e la più riconosciuta sul piano internazionale, seguita da quella del Chemical Abstracts Service (CAS), un servizio privato svolto negli USA.

La Commissione ha intenzione di applicare l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, quale modificata per la sesta volta dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio (1), e di insistere affinché su tutte le etichette sia specificato il nome della sostanza, quale elencata nell'allegato I, o in mancanza, quale indicata in una nomenclatura riconosciuta internazionalmente. In un' interpretazione più rigorosa della direttiva, si può concludere soltanto che per «nomenclatura chimica riconosciuta internazionalmente» si intende la «nomenclatura dell'IUPAC». Inoltre per quanto riguarda i casi eccezionali in cui l'allegato I elenca il nome di una categoria di sostanze, si fa presente che l'introduzione di tale allegato precisa che in ogni caso l'etichetta deve recare il nome chimico specifico.

La Commissione non condivide affatto il parere dell'onorevole parlamentare, secondo cui sarebbe più appropriato utilizzare le denominazioni chimiche di uso corrente, in particolare poiché la direttiva richiede una più particolareggiata descrizione di tutte le sostanze classificate come pericolose.

(1) GU n. L 259 del 15. 10. 1979.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 286/84

dell'on. Klaus Hänsch (S – D)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 maggio 1984)

(84/C 232/28)

Oggetto: Situazione dell'industria del vetro in lastre

1. La Commissione condivide l'opinione che nel prossimo futuro si profili per l'industria europea del vetro in lastre una situazione simile a quella della siderurgia, ossia una sovrapproduzione strutturale, poiché

— da un lato i 27 impianti a galleggiamento attualmente operanti in Europa occidentale, oltre ai 3 impianti dell'Europa orientale che producono prevalentemente per l'esportazione in occidente, già producono più di quanto si riesca a smerciare (5 milioni di tonnellate rispetto ad un fabbisogno di 4,15 milioni di tonnellate nel 1983) ed entro il 1986 l'eccedenza produttiva corrisponderà a 2-3 impianti;

— d'altro lato, il mercato assorbirà presumbilimente minori quantitativi di vetro in lastre, soprattutto a causa delle nuove tecnologie che consentono di produrre validi materiali di sostituzione, per cui si profila una sovrapproduzione annuale di 1 milione di tonnellate di vetro in lastre?

2. Nonostante tali prospettive, la Commissione incoraggerà il potenziamento dell'industria del vetro in lastre, partecipando al finanziamento, ad esempio nel quadro del programma per l'insediamento di nuove industrie nelle vecchie zone siderurgiche, le costruzioni di nuovi impianti a galleggiamento?

3. Quale politica seguirà la Commissione in questo settore?

Risposta data dal sig. Davignon in nome della Commissione

(4 luglio 1984)

1. L'industria del vetro in lastre, soprattutto dopo la sua ristrutturazione tecnologica, cioè la sostituzione quasi integrale nella Comunità della tecnologia del vetro piano con quella del vetro tirato, rientra effettivamente nel settore dell'industria pesante.

Per l'entità degli investimenti, le dimensioni delle unità di produzione (ogni unità produttiva rappresenta il 3-4 % della capacità di produzione totale) e le condizioni di esercizio — fuoco continuo — essa ha dei punti in comune con l'industria siderurgica.

Tuttavia, nonostante le difficoltà incontrate dai settori consumatori, tra cui, in primis, la crisi dei settori edilizio e automobilistico, non è possibile, né sotto l'aspetto della competitività e degli scambi, né sotto quelli del tasso di utilizzazione delle capacità di produzione, dell'equilibrio finanziario delle imprese e dell'occupazione, fare un vero e proprio raffronto tra la situazione dell'industria del vetro in lastre e la situazione dell'industria siderurgica.

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, nell'Europa occidentale esistono 26 impianti a galleggiamento in attività di cui 23 nella Comunità, 2 in Spagna e uno in Svezia, cosa che rappresenta, tenendo conto delle manutenzioni periodiche (ogni 5-6 anni) che durano da 3 a 5 mesi e delle limitazioni di produzione, una capacità nominale effettiva di produzione di 4,82 milioni di t.

Sono inoltre in costruzione due impianti a galleggiamento (uno in Italia e uno nei Paesi Bassi) e altri due sono in progetto (uno in Spagna e uno in Svizzera). Nel 1986 ciò rappresenterà, per l'Europa occidentale, una capacità nominale effettiva di produzione di 5,24 milioni di t.

Le importazioni dai paesi a commercio di Stato per la voce 70.06 della tariffa doganale comune hanno raggiunto 14 560 t nel 1981, 12 084 t nel 1982 e 5 543 t nel 1983. Nei confronti di tutto il mondo e per la stessa voce, la Comunità ha esportato negli ultimi anni le seguenti quantità: 278 105 t nel 1981, 299 643 t nel 1982 e 374 182 t nel 1983.

Non sembra che le nuove tecnologie, possano ridurre in futuro la domanda di vetro in lastre. Al contrario, nel settore automobilistico, la riduzione dello spessore delle parti in vetro si accompagna ad un aumento della loro superficie. Nel settore edilizio, i nuovi prodotti messi a punto dall'industria del vetro — vetri isolanti, vetri a strati, vetri tirati — e il loro impiego a scopi di risparmio energetico, nell'architettura solare passiva e per la sicurezza dovrebbero anzi incrementare la domanda o almeno sostenerla.

2. Ogni richiesta di finanziamento comunitario è esaminata caso per caso dalla Commissione in base al suo eventuale interesse per la Comunità, compreso quello della riconversione dei bacini siderurgici e dei suoi effetti sulle imprese comunitarie concorrenti. Data la situazione del vetro in lastre la Commissione ha assunto un atteggiamento volto ad evitare che l'evoluzione strutturale del settore e le decisioni industriali delle imprese siano perturbate da interventi pubblici.

3. La Commissione non vede quali motivi potrebbero giustificare in un prossimo futuro un atteggiamento diverso.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 293/84

dell'on. Stanley Johnson (ED – GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 maggio 1984)

(84/C 232/29)

Oggetto: Progetto di drenaggio del Blackwater

Quali informazioni sotto il profilo ornitologico aveva raccolto la Commissione prima di accettare gli «studi ecologici approfonditi» menzionati nella risposta all'interrogazione scritta n. 154/83 ([1])?

([1]) GU n. C 257 del 26. 9. 1983, pag. 7.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 294/84

dell'on. Stanley Johnson (ED – GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 maggio 1984)

(84/C 232/30)

Oggetto: Progetto di drenaggio del Blackwater

È noto alla Commissione che gli studi ecologici approfonditi menzionati nell'interrogazione scritta n. 154/83 ([1]) sono considerati inadeguati dagli ornitologi di professione? La Commissione è al corrente che nel bacino idrografico in questione sono stati individuati 31 terreni paludosi di qualche importanza per gli uccelli e per gli altri animali selvatici, e quali passi conta fare la Commissione per garantirne la conservazione, in chiave con il requisito che questo progetto non danneggi l'ambiente?

([1]) GU n. 257 del 26. 9. 1983, pag. 7.

Risposta comune data dal sig. Dalsager in nome della Commissione alle interrogazioni scritte n. 293/84 e n. 294/84

(5 luglio 1984)

Gli «studi ecologici approfonditi», menzionati nella risposta all'interrogazione scritta n. 154/83 dell'on. Muntingh, sono stati effettuati da ecologi professionisti negli Stati membri interessati e sono stati sintetizzati nel programma di drenaggio principale del Blackwater, nel quadro della direttiva 79/197/CEE, relativa al programma di incentivazione di lavori di drenaggio in bacini imbriferi comuni all'Irlanda e all'Irlanda del Nord ([1]). Soltanto relativamente pochi terreni paludosi della zona non sono stati modificati radicalmente dalle attività umane in passato. Durante l'indagine tutti i luoghi visitati sono stati valutati per il loro valore intrinseco di conservazione, in base a criteri comprendenti le caratteristiche naturali, la diversità, la rarità, la tipicità e le dimensioni. Sono state rispettate le raccomandazioni degli esperti di non effettuare lavori di drenaggio a Kiltubbrid Loughs, a Lullybrick Loughs e Corcreehy Loughs. I lavori nei pressi di Annaghmore House devono essere limitati al periodo metà aprile-settembre, poiché i campi in questione hanno un elevato interesse ornitologico, essendo frequentati dalle oche selvatiche.

Sebbene nella suddetta direttiva, che risale al 1979, non ne sia stata fatta esplicita richiesta, la Commissione ritiene che nell'elaborare il programma le autorità competenti abbiano tenuto adeguatamente conto della necessità di tutelare l'ambiente naturale. Oltre allo studio ecologico della regione e alle precauzioni prese per preservare luoghi di particolare interesse, è stato chiesto il parere dell'opinione pubblica sul programma, in modo che ogni persona o ogni gruppo fosse libero di esprime la propria opinione sull'importanza di una località particolare e sul programma nel suo complesso.

([1]) GU n. L 43 del 20. 2. 1979, pag. 23.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 309/84

dell'on. Willem Vergeer (PPE – NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 maggio 1984)

(84/C 232/31)

Oggetto: Contingentamento delle importazioni di sci dagli Stati Uniti

Dopo che gli Stati Uniti hanno posto delle limitazioni alle importazioni di acciai speciali dalla Comunità europea, quest'ultima ha deciso, in seguito a trattative su possibili contropartite, di prendere delle misure di ritorsione che sono entrate in vigore il 1° marzo 1984. Tali misure comprendono, da una parte, un prelievo speciale su prodotti chimici e, dall'altro, un contingentamento delle

importazioni di determinati prodotti, tra cui articoli sportivi (tra l'altro sci e abbigliamento). Senza voler contestare il principio della ritorsione, le misure prese offrono lo spunto per le seguenti domande:

1. Visto che, per quanto riguarda il settore degli sci, se la Comunità europea è un buon mercato per gli sci americani, anche la produzione europea è florida e considerevole è il numero di sci europei esportati verso gli Stati Uniti e che pertanto il contingentamento delle importazioni di sci statunitensi provoca ai commercianti europei di sci notevoli difficoltà, si vuol sapere quali considerazioni hanno indotto la Commissione a sacrificare con tali misure di ritorsione proprio questo settore, il quale non ha niente a che vedere con gli acciai speciali. Si rende conto la Commissione che questo contingentamento, anziché mettere in difficoltà l'industria americana, colpirà in primo luogo i commercianti europei, che sono esclusivamente piccole e medie imprese? Non dovrebbe la politica europea, soprattutto nel quadro dell'«Anno delle piccole e medie imprese» che si è appena concluso, essere indirizzata piuttosto a stimolare le attività delle PMI anziché render impossibile il loro funzionamento?

2. Non è la Commissione del parere che, qualora occorra prendere delle misure di ritorsione, queste debbano essere rivolte contro le importazioni di prodotti che procurano difficoltà all'industria europea?

3. Non è la Commissione del parere che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, debbano essere abolite le misure di ritorsione in questione e presi eventualmente in esame altri provvedimenti? Presenterà in proposito la Commissione una nuova proposta al Consiglio?

4. In che modo l'attuale regolamentazione garantisce che ai commercianti, i quali abbiano iniziato nel 1983 l'importazione di sci o di altri prodotti contingentati, venga assegnata una congrua parte del contingente stabilito?

Risposta data dal sig. Haferkamp in nome della Commissione

(11 luglio 1984)

Come osserva l'onorevole parlamentare, l'aumento di dazi doganali e l'istituzione di restrizioni quantitative per taluni prodotti originari degli Stati Uniti, a decorrere dal 1° marzo 1984, sono stati decisi dalla CEE come misure compensative, conformemente all'articolo XIX del GATT, in seguito alle restrizioni adottate dagli Stati Uniti sulle importazioni comunitarie di acciai speciali.

Per quanto riguarda gli sci da neve, uno dei prodotti che rientra tra le misure prese dalla CEE, la Commissione intende precisare quanto segue:

— nel compilare l'elenco dei prodotti, la Commissione ha constatato che non era possibile prendere misure compensative nel settore siderurgico, data la composizione e il volume delle importazioni della CEE provenienti dagli Stati Uniti in questo settore. Nella scelta dei prodotti inseriti nell'elenco, essa ha tenuto conto di una serie di fattori, quali la mancanza del fabbisogno d'importazione della CEE e la struttura e l'evoluzione delle esportazioni americane verso la CEE;

— le misure compensative della CEE non possono comportare difficoltà per le esportazioni comunitarie di sci da neve verso gli Stati Uniti, per i quali il regime d'importazione deve rimanere invariato;

— le misure compensative hanno l'effetto di rendere meno competitivi i prodotti americani interessati sul mercato comunitario. Ne deriva pertanto un vantaggio concorrenziale per i prodotti comunitari corrispondenti;

— la CEE modificherà o eliminerà tali misure compensative in funzione delle decisioni che il governo americano potrà prendere in merito alle proprie misure. La durata aleatoria delle misure di compensazione non consente di utilizzarle come mezzo per far fronte a problemi di adeguamento economico nella CEE;

— la ripartizione dei contingenti tra gli Stati membri si effettua secondo la procedura prevista all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio [1] sulla base delle importazioni negli Stati membri durante il 1982. Spetta alle amministrazioni nazionali assicurare un'equa ripartizione delle licenze tra gli importatori.

Inoltre, la CEE ha recentemente deciso che per il calcolo dei contingenti quantitativi in oggetto, verrà applicato il tasso di cambio ECU/USD del 1° febbraio 1984; ciò avrà l'effetto di aumentare del 20 % circa il livello di tali contingenti espresso in ECU.

[1] GU n. L 124 dell'8. 6. 1970.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 315/84

dell'on. James Provan (ED – GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 maggio 1984)

(84/C 232/32)

Oggetto: Flotta peschereccia spagnola

Tenuto conto della necessità di salvaguardare la recente politica comune della pesca, è necessario che la Commissione abbia una completa e dettagliata conoscenza della flotta peschereccia spagnola. Dalle risposte fornite a recenti interrogazioni si ricava che la Commissione sta avviando dei negoziati senza avere le necessarie informazioni sulla flotta spagnola. Data la ragguardevole entità della flotta spagnola di battelli congelatori per la pesca a strascico e dato che si tratta di una flotta relativamente recente, che cosa intende fare la Commissione per ottenere complete informazioni sulla flotta spagnola? È ora essa in grado di rispondere alle precedenti interrogazioni?

Risposta data dal sig. Contogeorgis in nome della Commissione

(6 luglio 1984)

Nella fase preliminare dei negoziati con la Spagna, la Commissione ha raccolto informazioni sulla pesca in Spagna, nonché sulla flotta peschereccia spagnola e sulla sua composizione e ne ha comunicato i particolari nelle risposte alle precedenti interrogazioni scritte dell'onorevole parlamentare (in particolare n. 896/83 (1), n. 898/83 (2), n. 2201/83 (3), n. 2202/83 (4) e n. 2248/83 (5)).

(1) GU n. C 335 del 12. 12. 1983.
(2) GU n. C 335 del 12. 12. 1983.
(3) GU n. C 194 del 23. 7. 1984.
(4) GU n. C 148 del 6. 6. 1984.
(5) GU n. C 177 del 5. 7. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 325/84

dell'on. Alexandros Alavanos (COM – GR)

al Consiglio delle Comunità europee

(23 maggio 1984)

(84/C 232/33)

Oggetto: Nuova offensiva degli industriali CEE

A metà febbraio 1984 l'Unione delle industrie della Comunità europea (UNICE) ha incontrato il presidente del Consiglio europeo, F. Mitterrand, e gli ha presentato le proprie richieste in merito ad una «nuova strategia industriale comunitaria», tra cui:

— il rafforzamento del mercato interno, attraverso la completa soppressione di qualunque controllo doganale o fiscale da parte degli Stati membri sul commercio intracomunitario, cosa questa che avrà come risultato la conquista in misura ancora maggiore del mercato interno di taluni Stati membri, come la Grecia, ad opera dei monopoli della CEE, con conseguenze particolarmente negative per la produzione e i livelli occupazionali nazionali;

— la soppressione degli ostacoli finanziari, amministrativi e legislativi che frenano l'attività e impediscono la «cooperazione» tra imprese europee, la libertà di movimento dei capitali, ecc., che consente ai capitali stranieri di uscire liberamente dagli Stati membri, di penetrare in altri per emarginarne le imprese nazionali e successivamente rilevarle, di trasformarne le unità produttive in imprese commerciali, ecc.;

— la liberalizzazione degli appalti pubblici nei confronti dei fornitori comunitari, con conseguente sostanziale svalutazione del potere di stimolo esercitato dal settore pubblico, attraverso le sue commesse, sullo sviluppo della produzione nazionale;

— la non applicazione della direttiva Vredeling (informazione dei lavoratori sui progetti delle multinazionali) ecc.;

— l'adozione delle 15 direttive comunitarie concernenti le norme CEE per vari prodotti, che creerà ulteriori ostacoli agli scambi commerciali con paesi terzi ed in particolare con quelli socialisti;

— l'adozione delle direttive comunitarie sul regime fiscale applicabile alle società madri e alle filiali, che concedano ulteriori privilegi fiscali alle filiali dei grandi monopoli dell'Europa occidentale.

L'eventuale attuazione di tali misure richieste dall'UNICE e sostenute dalla Commissione e dai governi di alcuni Stati membri quali la Germania occidentale e l'Italia, aggraverà in misura notevole la situazione economica della Grecia e di altri paesi CEE, nonché dei lavoratori nei paesi della Comunità.

Si chiede al Consiglio quale è stato l'atteggiamento del presidente del Consiglio europeo, e più in generale quali sono gli orientamenti del Consiglio dei ministri davanti a tali pretese dell'Unione delle industrie della Comunità europea.

Risposta

(30 luglio 1984)

1. Si invita l'onorevole parlamentare a prendere visione della risposta data all'interrogazione scritta n. 238/83 nonché del discorso pronunciato dal presidente del Consiglio europeo dinanzi al Parlamento europeo il 24 maggio 1984.

2. I lavori di esame concernenti la proposta di direttiva «Vredeling» sono già iniziati nell'ambito del Consiglio e proseguono secondo la procedura consueta. Tali lavori hanno consentito un ampio scambio di opinioni in questo settore, ma, data la complessità della materia, sembra prematuro che il Consiglio possa fin d'ora prendere una posizione definitiva su questa proposta di direttiva.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 334/84

dell'on. Alfred Lomas (S – GB)

al Consiglio delle Comunità europee

(23 maggio 1984)

(84/C 232/34)

Oggetto: Piombo nelle vernici

In una recente indagine svolta a Londra sul contenuto di piombo nelle vernici, un ente locale ha scoperto che in molti dei prodotti da esso acquistati il tenore di piombo era superiore a quello consentito dal regolamento sulla sicurezza dei giocattoli, emanato nel 1974. L'impiego di tali prodotti per verniciare giocattoli ed altri oggetti può recare pericolo alla salute dei bambini.

Mi risulta che siano stati presi provvedimenti per attuare la direttiva 77/728/CEE [1], concerente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di pitture, vernici, ecc.; rilevo tuttavia che tali proposte non stabiliscono valori massimi ammissibili per il tenore di piombo nelle vernici e che migliorano solo in lieve misura le disposizioni del codice delle prassi commerciali attualmente vigente nel Regno Unito, per quanto concerne i valori al di sopra dei quali è necessario segnalare la pericolosità del preparato mediante apposita etichetta sulla confezione.

Mi risulta inoltre che la «polizia internazionale del consumatore» del Consiglio provvede al ritiro dal mercato dei prodotti considerati pericolosi. I preparati in questione rientrerebbero in tale categoria?

Quali provvedimenti intende adottare il Consiglio per garantire che tali sostanze pericolose non vengano vendute al pubblico?

[1] GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 23.

Risposta

(30 luglio 1984)

La direttiva 77/728/CEE del Consiglio, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi ed affini non fissa i limiti massimi per il tenore di talune sostanze. Essa prescrive invece l'apposizione di un certo numero di indicazioni sugli imballaggi di preparati considerati pericolosi, come, tra l'altro, le vernici contenenti piombo: simboli di pericolo, menzione dei rischi particolari del preparato, consigli alla prudenza. Per esempio, gli imballaggi delle pitture e vernici contenenti un quantitativo di piombo superiore allo 0,5 % del peso del preparato devono recare l'indicazione «contiene piombo. Non utilizzare per oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini».

Per quanto riguarda in particolare i giocattoli, la Commissione ha presentato al Consiglio proposte di direttive relative alla sicurezza dei giocattoli, concernenti soprattutto i rischi che possono risultare dalle proprietà chimiche dei materiali, delle sostanze e dei preparati che li compongono. Il Consiglio è in attesa di conoscere il parere del Parlamento europeo su queste proposte.

D'altro canto, su un piano più generale, il Consiglio richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che il 2 marzo 1984 ha deciso di instaurare un sistema comunitario di scambio rapido di informazioni sui pericoli connessi con l'uso di prodotti di consumo [1]. Tale sistema non stabilisce però nessuna procedura comunitaria per il ritiro dal mercato di un prodotto ritenuto pericoloso, in quanto spetta a ciascuno Stato membro valutare se sia opportuno prendere tale decisione.

[1] GU n. L 70 del 13. 3. 1984, pag. 16.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 337/84

dell'on. Madron Seligman (ED – GB)

al Consiglio delle Comunità europee

(21 maggio 1984)

(84/C 232/35)

Oggetto: Ponte/tunnel attraverso la Manica

Convengono i ministri degli affari esteri che la costruzione di un ponte o di un tunnel attraverso la Manica promuoverebbe considerevolmente la solidarietà comunitaria, e sono disposti ad adoperarsi senza indugio per rimuovere gli ostacoli che ancora si oppongono ad una decisione definitiva in tal senso?

Risposta

(30 luglio 1984)

Al Consiglio non è stata presentata alcuna proposta della Commissione concernente la costruzione di un tunnel o di un ponte che attraversi la Manica.

Il Consiglio ricorda che la Comunità ha contribuito, a titolo del bilancio 1982 e per un importo di 0,5 milioni di ECU, al finanziamento dei lavori affidati ad un gruppo di istituti bancari, destinato alla valutazione del progetto relativo ad un collegamento fisso attraverso la Manica. La relazione di questo gruppo bancario è appena stata presentata ai governi del Regno Unito e della Francia, nonché alla Commissione.

Dato che la Commissione, ai sensi del regolamento del Consiglio del 30 dicembre 1982, è tenuta a presentare al Consiglio una relazione non appena sono stati conclusi i lavori che hanno beneficiato di un sostegno finanziario della Comunità, il Consiglio non mancherà di esaminare questa relazione con tutta l'attenzione e la cura che s'impongono.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 354/84

dell'on. Dieter Rogalla (S – D)

al Consiglio delle Comunità europee

(4 giugno 1984)

(84/C 232/36)

Oggetto: Libera circolazione delle persone all'interno degli Stati membri della Comunità europea

Quante riunioni degli organi del Consiglio sono state tenute negli ultimi dodici mesi, e a quali livelli, sul progetto di risoluzione della Commissione concernente lo snellimento del controllo delle persone alle frontiere intracomunitarie? Quanti rappresentanti dei governi e della Commissione hanno partecipato a ciascuna di queste riunioni e quanto tempo hanno durato le riunioni stesse e la discussione dei punti all'ordine del giorno? È disposto il presidente del Consiglio a fornire ai parlamentari una relazione interlocutoria su queste discussioni — al dicembre 1983 — che vada al di là delle frasi retoriche e delle formulazioni riassuntive e che permetta pertanto ai parlamentari di valutare lo stato dei negoziati?

Risposta

(30 luglio 1984)

Rispondendo all'ultima parte dell'interrogazione si rammenta che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno adottato il 7 giugno 1984 una risoluzione sullo snellimento dei controlli delle persone alle frontiere interne della Comunità [1].

Peraltro secondo le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo, riunito a Fontainebleau il 25 e 26 giugno 1984, si chiede al Consiglio e ai paesi membri di avviare quanto prima lo studio delle misure che potrebbero consentire, tra l'altro, la soppressione alle frontiere intracomunitarie di tutte le formalità di polizia e di dogana per la circolazione delle persone.

[1] GU n. C 159 del 19. 6. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 363/84

dell'on. Alfons Goppel (PPE – D)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 giugno 1984)

(84/C 232/37)

Oggetto: Aiuti a favore del settore tessile

Qual è la posizione della Commissione nei confronti degli aiuti settoriali concessi in Belgio, Paesi Bassi, Francia e Italia a favore dell'industria tessile?

Quali iniziative ha preso o intende prendere per far cessare in tali paesi delle pratiche che, falsando le condizioni di concorrenza, violano le disposizioni del trattato?

Risposta data dal sig. Andriessen in nome della Commissione

(5 luglio 1984)

Dopo aver preventivamente esaminato gli aiuti settoriali a favore dell'industria tessile e dell'abbigliamento negli Stati membri menzionati dall'onorevole parlamentare e aver preso atto delle modifiche sostanziali ad essi apportate, la Commissione ha dichiarato tali aiuti compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 92 del trattato CEE. Non risulta quindi che siano in vigore regimi di aiuti incompatibili con il trattato, che alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Nel corso dell'esame permanente dei regimi di aiuti, effettuato dalla Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, non sono emersi elementi tali da confermare i sospetti dell'onorevole parlamentare circa l'esistenza di pratiche contrarie al trattato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 367/84

dell'on. Jochen van Aerssen (PPE – D)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 giugno 1984)

(84/C 232/38)

Oggetto: Nuova convenzione ACP/CEE

Può la Commissione fare il punto della situazione per quanto riguarda le trattative per la nuova convenzione ACP/CEE, per quanto concerne in particolare:

— la questione del rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo,

— la partecipazione di imprese ed investimenti privati e

— il ruolo delle ONG e delle PMI

nel processo di sviluppo?

È disposta la Commissione ad illustrare dinanzi alla commissione parlamentare competente, sulla scorta dei testi già messi a punto, gli aspetti sopra esposti?

Risposta data dal sig. Pisani in nome della Commissione

(4 luglio 1984)

La Commissione ha informato in modo esauriente e con regolarità la commissione parlamentare «Sviluppo» sull'evoluzione dei negoziati ACP-CEE, da ultimo il 23 maggio 1984. Gli argomenti specifici dei negoziati citati dall'onorevole parlamentare, vale a dire i diritti dell'uomo, gli investimenti e le piccole e medie imprese sono già stati oggetto delle comunicazioni suddette.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 371/84

dell'on. Jens-Peter Bonde (CDI – DK)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 giugno 1984)

(84/C 232/39)

Oggetto: Prodotti frutticoli oggetto d'intervento

Può la Commissione comunicare le quantità di prodotti frutticoli oggetto di intervento che nel 1983 sono state distribuite gratuitamente, trasformate in alcole, utilizzate per l'alimentazione animale o distrutte, precisandone i relativi costi, il tutto specificato per ciascuna sorta di prodotto frutticolo? Quando intende la Commissione smettere di distruggere alimenti umani?

Risposta data dal sig. Dalsager in nome della Commissione

(10 luglio 1984)

La Commissione si pregia di trasmettere all'onorevole parlamentare i dati richiesti. Essi si riferiscono alla campagna 1982-1983 in quanto per la campagna 1983-1984, che per taluni prodotti non è ancora giunta a termine, la Commissione dispone solo di informazioni frammentarie e poco significative.

La Commissione rammenta all'onorevole parlamentare che la normativa comunitaria prevede già un certo numero di utilizzazioni possibili dei prodotti ritirati dal mercato, che dovrebbero consentire di minimizzare le perdite, ma la deperibilità dei prodotti spesso impedisce che essi vengano utilizzati in uno dei modi previsti prima di diventare inadatti a qualsiasi uso.

Inoltre, sembra che un ampliamento del numero delle possibili utilizzazioni rischi di perturbare i circuiti normali di distribuzione o di alterare le condizioni di concorrenza fra i vari operatori commerciali.

Ortofrutticoli ritirati dal mercato

Campagna 1982-1983

Prodotti	Quantitativi ritirati dal mercato		Costo in ECU
	in t	in % della produzione	
Cavolfiori	40 260	2,36	3 272 038
Pomodori	54 380	0,70	5 078 294
Pesche	239 655	10,89	55 017 273
Pere	90 510	3,80	10 574 481
Mele	1 148 306	13,43	127 787 765
Uva	—	—	—
Albicocche	343	0,10	71 115
Melanzane	32	0,008	1 868
Mandarini	14 653	5,58	3 300 171
Arance	126 914	5,71	21 409 178
Limoni	160 386	19,76	38 053 548

Campagna 1982-1983

Prodotti	Utilizzazione			in % dei quantitativi ritirati	
	Distribuzione gratuita	Alimentazione animale	Transformazione in alcole	Distribuzione gratuita dopo sformazione	Deteriorati prima dell'utilizzazione
Cavolfiori	1,53	48,76	—	—	49,71
Pomodori	6,34	60,58	—	—	33,08
Pesche	7,17	0,70	n. d.	n. d.	n. d.
Pere	5,87	35,59	45,74	—	12,80
Mele	2,22	30,23	47,83	1,70	17,97
Uva	—	—	—	—	—
Albicocche	38,76	—	—	—	61,24
Melanzane	89,61	—	—	—	10,39
Mandarini	5,90	10,48	—	0,37	83,25
Arance	1,35	0,82	—	0,50	97,33
Limoni	1,81	22,86	—	—	75,33

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 378/84

dell'on. Willy Vernimmen (S – B)

al Consiglio delle Comunità europee

(4 giugno 1984)

(84/C 232/40)

Oggetto: Trattato GATT

Ultimamente il GATT ha accusato gli Stati Uniti di aver violato le norme GATT nei confronti del Nicaragua. L'accusa si riferisce al fatto che gli Stati Uniti hanno deciso unilateralmente una drastica riduzione dei quantitativi di zucchero importati dal Nicaragua da 58 000 t a sole 6 000 t. In base alle norme GATT, una riduzione delle importazioni è ammissibile a condizione che tutti i fornitori esteri vengano trattati alla stessa stregua, il che non si è certo verificato nel caso specifico in cui sono state ridotte così drasticamente solo le importazioni dal Nicaragua.

Un portavoce del ministero americano del commercio estero ha dichiarato che la questione delle

importazioni di zucchero dal Nicaragua «deve essere considerata in un contesto politico più ampio». È chiaro, dunque, che ci troviamo di fronte ad una forma di guerra economica. Questo boicottaggio commerciale è perfettamente in linea con le attività militari che gli Stati Uniti (CIA) svolgono, insieme all'Honduras, contro il governo progessista del Nicaragua.

È chiaro che gli Stati Uniti calpestano le regole internazionali del GATT. L'Europa ha il dovere di non rimanere inerte di fronte a questi eventi, tanto più in quanto si tratta di prevaricazioni perpetrate da un gigante economico nei confronti di un piccolo paese vicino, impotente. I ministri degli affari esteri condividono la necessità:

— di porre chiaramente il problema nell'ambito del GATT, con procedura d'urgenza;

— di cercare frattanto una soluzione per lo zucchero del Nicaragua nell'ambito della CEE, con eventuale riduzione corrispettiva delle importazioni di zucchero americano?

Risposta

(30 luglio 1984)

Il problema menzionato dall'onorevole parlamentare ha formato oggetto di una relazione, adottata dal Consiglio del GATT in marzo senza opposizione degli Stati Uniti; la relazione concludeva asserendo che la riduzione da parte degli Stati Uniti del contingente di zucchero assegnato al Nicaragua non era compatibile con le disposizioni del GATT in materia di non discriminazione.

Quanto alla prima parte dell'interrogazione, concernente la traduzione pratica delle raccomandazioni figuranti nella relazione, il problema è già stato sollevato in sede di GATT dallo stesso rappresentante del Nicaragua.

Per quanto concerne la seconda parte dell'interrogazione, si richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che le importazioni nella Comunità di zucchero proveniente dagli Stati Uniti sono di entità insignificante (162 tonnellate nel 1982).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 379/84

dell'on. Willy Vernimmen (S – B)

ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(4 giugno 1984)

(84/C 232/41)

Oggetto: Pratica della tortura nel mondo

Amnesty International, all'inizio del mese di aprile 1984, ha pubblicato un rapporto impressionante in merito alle torture che vengono praticate nel mondo. Oltre cento paesi praticano, nel mondo, la tortura: in taluni paesi la tortura fa parte dei normali metodi di repressione cui ricorrono la polizia, l'esercito o, più genericamente, i poteri pubblici.

Pratiche del genere possono essere fatte subire assolutamente a tutte le categorie di cittadini. Secondo Amnesty International, la stessa Europa non è esente dal ricorso alla tortura: tanto nell'Europa dell'Est quanto in alcuni paesi dell'Europa occidentale si pratica ancora oggi la tortura.

Simili metodi sono indegni di una qualsiasi nazione civile. Tutti coloro che tengono ai diritti dell'uomo e alla democrazia devono unire le loro forze per eliminare completamente il ricorso a questi procedimenti barbari.

I ministri degli affari esteri non reputano opportuno:

— di esaminare e analizzare questo impressionante rapporto?

— di elaborare in comune la strategia necessaria per eliminare definitivamente la piaga in parola?

Risposta

(25 luglio 1984)

1. I ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità, che seguono con grande interesse le attività di Amnistia internazionale, hanno preso visione con la massima attenzione della relazione sulla tortura recentemente pubblicata dall'organizzazione.

2. Anche se non hanno ritenuto necessario procedere all'esame sistematico di questo documento e di quelli che l'hanno preceduto, lo considerano però come uno strumento importante, di cui possono servirsi nei loro numerosi interventi a favore di persone vittime di violazioni dei diritti dell'uomo.

3. La tortura come strumento di potere è incontestabilmente un flagello contro il quale la comunità internazionale deve lottare con la massima energia. Benché la tortura sia stata inequivocabilmente messa al bando in varie dichiarazioni e convenzioni internazionali, la persistenza di tale pratica esige che si ricerchi il modo e il mezzo di rafforzarne il divieto. In questo contesto la commissione dei diritti dell'uomo dell'ONU ha testè presentato all'Assemblea generale delle Nazioni Unite un progetto di convenzione specifica contro la tortura, e il Consiglio d'Europa sta studiando un progetto di convenzione che si prefigge un sistema di controllo preventivo. I ministri della Comunità appoggeranno ogni iniziativa volta a rendere più efficace la lotta contro la tortura.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 380/84

dell'on. Willy Vernimmen (S – B)

ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(4 giugno 1984)

(84/C 232/42)

Oggetto: Politica di annessioni e costituzione di nuovi insediamenti praticata da Israele

Vari giovani palestinesi sono stati feriti da soldati israeliani allorché, ultimamente, gli arabi con cittadinanza israeliana hanno tenuto la loro «giornata della terra» per protestare contro l'esproprio di migliaia di ettari nei villaggi arabi. Secondo la polizia israeliana di Nazareth vi sono state manifestazioni di protesta in un terzo dei 75 villaggi arabi della Galilea e del Nord-Israele.

Evidentemente, fintantoché Israele continuerà a portare avanti la sua politica di annessioni e costituzione di nuovi insediamenti ai danni della popolazione palestinese e araba, non sarà possibile instaurare la pace nel Medio Oriente.

Solo il riconoscimento al popolo palestinese del diritto all'autodeterminazione e alla costituzione di un proprio Stato può portare a una soluzione.

In occasione dei recenti contatti, i ministri degli affari esteri hanno illustrato con chiarezza alle autorità israeliane il punto di vista europeo in materia?

Risposta

(25 luglio 1984)

Essendo la situazione in Medio Oriente uno dei temi privilegiati della cooperazione politica, la presidenza e gli ambasciatori dei Dieci hanno spesso occasione di soffermarsi su questo problema con i rappresentanti del loro paese di accreditamento, segnatamente in Medio Oriente.

Le dichiarazioni dei Dieci in proposito hanno spesso fornito occasione a scambi di opinioni, come è avvenuto in particolare con Israele per la dichiarazione ministeriale del 27 marzo 1984. Al riguardo si rammenta che in questa dichiarazione i Dieci hanno riaffermato il principio secondo cui una soluzione pacifica dovrebbe comportare il riconoscimento del diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione, con quanto ciò comporta. I Dieci hanno inoltre invitato il governo di Israele a porre termine alla sua politica di insediamento di colonie nei territori occupati.

In effetti questi insediamenti di colonie, come i Dieci hanno fatto più volte osservare, contravvengono al diritto internazionale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 383/84

dell'on. Willy Vernimmen (S – B)

ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(4 giugno 1984)

(84/C 232/43)

Oggetto: Conferenza sul disarmo a Ginevra

Stando a una notizia diffusa dalle agenzie Belga e UPI, l'Unione Sovietica avrebbe respinto a priori, lo scorso venerdì 30 marzo, un progetto che gli USA intendono presentare alla conferenza sul disarmo di Ginevra e che, nel quadro di un divieto di utilizzazione delle armi chimiche, prevede l'obbligo da parte dei firmatari di consentire il controllo in loco.

Secondo il capo della delegazione sovietica «i progetti americani implicano che Mosca sarebbe costretta a permettere a ispettori stranieri di andare a ficcare il naso in tutto il complesso dell'industria chimica russa e nelle basi militari». Il rappresentante sovietico ha espresso l'opinione che richieste del genere possano solo condurre ad un vicolo cieco nell'ambito degli sforzi in vista di un'intesa in materia di armi chimiche.

Il controllo in loco è misura fondamentale per l'instaurazione di un rapporto di fiducia nel quadro di qualsiasi forma di disarmo bilaterale. Pertanto, l'Europa accidentale deve prendere vigorosamente posizione in favore di tale misura. Chi non ha nulla da nascondere non ha nulla da temere da una misura del genere che, del resto, funziona nei due sensi.

I ministri degli affari esteri condividono tale punto di vista?

Risposta

(25 luglio 1984)

I ministri degli affari esteri dei Dieci, nell'ambito della cooperazione politica, annettono grande importanza ai lavori della conferenza sul disarmo di Ginevra relativi all'elaborazione di una convenzione avente lo scopo di vietare la messa a punto, la fabbricazione e l'immagazzinamento delle armi chimiche e che prevede la distruzione delle scorte esistenti, e vi contribuiscono attivamente mediante la presentazione di documenti di lavoro su punti precisi del negoziato. Essi hanno avuto modo di menzionare la nuova proposta americana presentata alla conferenza il 18 aprile scorso dal sig. Bush, vicepresidente degli Stati Uniti, e la ritengono un elemento positivo nel corso dei lavori.

Per quanto riguarda la posizione sovietica, le parole pronunciate dall'onorevole parlamentare devono

essere interpretate anche alla luce dell'articolo, pubblicato nella Pravda il 27 maggio, che, parlando di alcuni progressi nel negoziato in corso, afferma «che un accordo è stato praticamente raggiunto sul controllo della distruzione delle scorte. Le parti hanno in linea di massima convenuto della necessità di una verifica internazionale qualora esista un sospetto di violazione della convenzione. Naturalmente, restano ancora differenze considerevoli. Tuttavia i partecipanti alla conferenza sul disarmo hanno potuto iniziare un lavoro concreto di redazione delle disposizioni della futura convenzione».

I Dieci si rallegrano per l'accettazione da parte sovietica del principio del controllo in loco relativamente alla distruzione delle scorte di armi chimiche e pertanto non possono che auspicare che le prossime sessioni della conferenza sul disarmo registrino progressi sensibili per l'adozione di una convenzione internazionale che permetta, mediante misure verificabili, di eliminare completamente la minaccia chimica.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 384/84

dell'on. Willy Vernimmen (S – B)

ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(4 giugno 1984)

(84/C 232/44)

Oggetto: Forniture di armi patrocinate dagli Stati Uniti

Notizie diffuse da due organizzazioni per la tutela dei diritti dell'uomo con sede a New York, e precisamente dalla «Commissione di giuristi per i diritti internazionali dell'uomo» e dalla «America's Watch», permettono di affermare che, nel periodo dal 16 al 29 marzo 1984, bombardamenti sistematici dell'aviazione salvadoregna hanno causato la morte di 235 civili, soprattutto donne, bambini e anziani. Essendo risaputo che questi bombardamenti vengono effettuati con materiale militare fornito dagli USA al regime salvadoregno per il tramite di vari intermediari più o meno fittizi, è evidente che l'America deve considerarsi corresponsabile di questo eccidio.

I ministri degli affari esteri prevedono di notificare alle autorità americane la loro disapprovazione in merito a queste forniture di armi e all'appoggio dato al regime salvadoregno in genere?

Risposta

(25 luglio 1984)

I Dieci sono pienamente consapevoli della situazione dei diritti dell'uomo che da anni regna in El Salvador e che trova la sua origine nel sottosviluppo economico e nelle ineguaglianze sociali.

I Dieci hanno costantemente espresso la loro convinzione che le difficoltà incontrate da El Salvador, come da altri paesi dell'America centrale, non potranno in alcun caso essere risolte con la forza. Le soluzioni militari devono essere scartate a favore di regolamenti politici emanati dalla regione nel rispetto della democrazia, dei diritti dell'uomo e del principio del non intervento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 406/84

dell'on. Alexandros Alavanos (COM – GR)

ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(12 giugno 1984)

(84/C 232/45)

Oggetto: Questione cipriota

A proposito degli ultimi sviluppi della questione cipriota, la Comunità — come è noto — non ha emesso un comunicato e non ha preso posizioni nei confronti dell'iniziativa della Turchia di procedere ad uno scambio di ambasciatori con lo pseudo stato di Denktas in violazione della risoluzione 541 del Consiglio di sicurezza con cui era stata condannata la proclamazione di tale stato nonché il suo riconoscimento da parte della Turchia.

Come giudicano i ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica questa iniziativa della Turchia ed intendono essi prendere misure per condannarla?

Risposta

(25 luglio 1984)

La proclamazione unilaterale d'indipendenza di una sedicente «Repubblica turca di Cipro Nord» è stata respinta dai ministri degli affari esteri dei Dieci il 16 novembre 1983. Qualsiasi misura che comporti un riconoscimento di tale Stato non può che sollevare la loro riprovazione.

L'onorevole parlamentare ricorderà che le risoluzioni 541 e 550 del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che s'impongono all'insieme della comunità internazionale, impegnano naturalmente i governi dei dieci Stati membri, i quali non possono che deplorare il rifiuto delle suddette risoluzioni da parte della Repubblica di Turchia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 407/84

dell'on. Bernard Thareau (S – F)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 giugno 1984)

(84/C 232/46)

Oggetto: Atteggiamento del pubblico nei confronti della politica agricola comune

Nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 1443/83, la Commissione fa sapere di non prevedere «attualmente» la possibilità di effettuare un'indagine di opinione vertente sui vari aspetti degli atteggiamenti del pubblico nei confronti della politica agricola comune. Nel frattempo, i risultati di un sondaggio effettuato in Francia su iniziativa di un gruppo della stampa agricola sono stati resi pubblici. Essi mostrano in particolare che gli atteggiamenti degli agricoltori sono alquanto vari a seconda del tipo di azienda di cui si tratta e che, in generale, gli agricoltori si mostrano da un lato interessati alla Comunità europea e dall'altro critici per quanto riguarda taluni aspetti della politica agricola comune.

La Commissione è sempre del parere, dopo tale pubblicazione, che sarebbe inopportuno procedere a uno studio siffatto nei dieci paesi membri della Comunità? In caso negativo, può fornire qualche indicazione sul senso che conviene dare all'avverbio «attualmente»?

In altri termini, è possibile aspettarsi che un'inchiesta di tale genere possa essere realizzata nel 1985 o 1986?

---

(1) GU n. C 78 del 19. 3. 1984, pag. 11.

Risposta data dal sig. Natali in nome della Commissione

(6 luglio 1984)

La Commissione conferma di non prevedere attualmente la possibilità di compiere un sondaggio di opinione sulla politica agraria comune. Il motivo principale risiede nella necessità in cui essa si trova di comprimere al massimo le proprie spese.

L'avverbio «attualmente» significa «nelle attuali circostanze» fino a quando esse non cambieranno.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 423/84

dell'on. Alasdair Hutton (ED – GB)

al Consiglio delle Comunità europee

(12 giugno 1984)

(84/C 232/47)

Oggetto: Tecnologie moderne

Quando prevede il Consiglio di installare apparecchiature moderne per l'elaborazione e la trasmissione di testi?

Risposta

(30 luglio 1984)

Alcuni lavori nell'ambito del segretariato generale del Consiglio sono correntemente effettuati mediante apparecchiature per l'elaborazione di testi. Altre apparecchiature dello stesso tipo sono temporaneamente utilizzate, in via sperimentale.

Il segretariato generale del Consiglio è inoltre dotato di un modernissimo centro telescrivente nonché di un adeguato complesso di telecopiatrici di elevate prestazioni, le cui capacità sono sfruttate al massimo.

Il segretariato sta attualmente esaminando in modo molto approfondito quanto un uso più generalizzato di apparecchiature moderne per l'elaborazione di testi possa migliorare la produzione di documenti e le comunicazioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 427/84

dell'on. Marie Claude Vayssade (S – F)

al Consiglio delle Comunità europee

(12 giugno 1984)

(84/C 232/48)

Oggetto: Proposte della Commissione sulla promozione della parità delle possibilità

Nella sua risoluzione del 17 gennaio 1984, il Parlamento europeo ha insistito sull'adozione di alcune proposte di direttiva, con particolare riferimento alle seguenti:

— parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (1)

— congedo di maternità e congedi per motivi familiari [2],

— applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo [3],

— progetto di raccomandazione sulle azioni concrete a favore delle donne.

Il Consiglio potrebbe far sapere se tali proposte relative alla promozione della parità di possibilità formano oggetto di discussione nel suo ambito e in quali fase si trovano?

Il Consiglio dei ministri degli affari sociali prevede di iscriverle all'ordine del giorno della sua prossima riunione?

---

(1) GU n. C 134 del 21. 5. 1983.
(2) GU n. C 46 del 20. 2. 1984.
(3) GU n. C 113 del 27. 4. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 432/84

dell'on. Maria Lisa Cinciari Rodano (COM – I)

al Consiglio delle Comunità europee

(27 giugno 1984)

(84/C 232/49)

Oggetto: Uguaglianza tra donna e uomo

Per sapere se il Consiglio intenda adottare, e in quali tempi, le seguenti proposte elaborate dalla Commissione delle Comunità in attuazione del programma d'azione per l'uguaglianza delle opportunità tra donna e uomo 1982-1985 e che il Parlamento europeo ha sollecitato con il voto sulla risoluzione sulla condizione della donna in Europa del 17 gennaio 1984:

1. proposta di direttiva del Consiglio relativa all'attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale, presentata al Consiglio nell'aprile 1983;

2. proposta di direttiva del Consiglio relativa ai congedi parentali e ai congedi per motivi familiari, presentata al Consiglio nel novembre 1983;

3. proposta di direttiva del Consiglio relativa all'applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne che esercitano un'attività autonoma, comprendendo sia le attività esercitate nel settore agricolo, sia la tutela della maternità per le lavoratrici autonome, proposta presentata al Consiglio nel marzo 1984;

4. proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alla promozione di azioni positive in favore delle donne, presentata al Consiglio nell'aprile 1984?

Risposta comune alle interrogazione scritte n. 427/84 e n. 432/84

(30 luglio 1984)

In seguito all'adozione della risoluzione concernente la parità delle possibilità per le donne del 12 luglio 1982 [1], il Consiglio ha proseguito i lavori in questo settore in base alle proposte presentate dalla Commissione, rivolgendo in modo particolare la propria attenzione verso le azioni nel settore dell'occupazione. Infatti, nella sessione del 7 giugno 1984, esso ha adottato una risoluzione concernente le azioni intese a combattere la disoccupazione femminile, risoluzione che si inquadra al contempo nel contesto della lotta contro la disoccupazione e della promozione della parità delle possibilità di occupazione.

Nella stessa prospettiva, il Consiglio ha intrapreso i lavori d'esame della proposta di direttiva relativa ai congedi parentali e ai congedi per motivi familiari.

È stata sottoposta al Consiglio la proposta di direttiva relativa all'applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne che esercitano un'attività autonoma, compresa un'attività agricola. Esso non mancherà di esaminarla con la massima attenzione e di proseguire i lavori intrapresi in questo settore per poter giungere a decisione nello spirito della citata risoluzione del 12 luglio 1982.

Infine, è stato presentato al Consiglio un progetto di raccomandazione relativa alla promozione di azioni positive in favore delle donne, progetto che il Consiglio intende studiare con priorità.

---

(1) GU n. C 186 del 21. 7. 1982.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 433/84

dell'on. Maria Lisa Cinciari Rodano (COM – I)

al Consiglio delle Comunità europee

(27 giugno 1984)

(84/C 232/50)

Oggetto: Lavoro a tempo parziale

Per conoscere esattamente lo stato dei lavori sulla proposta di direttiva sul lavoro a tempo parziale?

Risposta

(30 luglio 1984)

L'esame della proposta di direttiva citata dall'onorevole parlamentare è stato avviato in sede di Consiglio, dopo la sua presentazione nel gennaio del 1982. I lavori proseguono, tenuto conto in particolare del fatto che nel gennaio 1983 la Commissione ha presentato un proposta di direttiva modificata a seguito del parere reso dal Parlamento europeo.

INTERROGAZION SCRITTA N. 448/84

dell'on. Luc Beyer de Ryke (L – B)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 giugno 1984)

(84/C 232/51)

Oggetto: Ciclone a Mayotte — aiuti comunitari

Come è noto alla Commissione, l'isola di Mayotte (Comore), il 10 aprile scorso, è stata devastata da un ciclone di inaudita violenza.

L'isola di Mayotte ha scelto, in seguito a referendum di rimanere unita alla Francia e quindi alla CEE.

Quali aiuti eccezionali intende la Commissione concedere a Mayotte le cui colture sono andate distrutte al 100 % e la cui popolazione è rimasta per metà senza tetto?

Risposta data dal sig. Pisani in nome della Commissione

(10 luglio 1984)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che, per far fronte ai gravi danni provocati dal ciclone Kamisy nell'isola di Mayotte, in data 8 maggio 1984 è stato deciso un aiuto d'urgenza, per un importo pari a 270 000 ECU, destinato al finanziamento di generi di prima necessità, ai sensi dell'articolo 117 della decisione 80/1186/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980 [1].

[1] GU n. L 361 del 31. 12. 1980, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 455/84

dell'on. Luc Beyer de Ryke (L – B)

al Consiglio delle Comunità europee

(27 giugno 1984)

(84/C 232/52)

Oggetto: Situazione dello scrittore rumeno Dumitru Tsepenag

La stampa francese ha recentemente posto in rilievo che uno scrittore di origine rumena, il sig. Dumitru Tsepenag, che nel 1978 e nel 1982, ha chiesto di essere naturalizzato francese, si è visto nuovamente respingere tale richiesta da parte dello Stato francese.

Un comitato di sostegno composto tra altri da Eugène Ionesco, Pierre Emmanuel, Alain Robbe-Grillet e Philippe Sollers, ha sollevato tale caso di fronte all'opinione pubblica.

Il sig. Dumitru Tsepenag, giunto in Francia nel 1972, è stato privato della sua nazionalità rumena dal 1975. Questo scrittore è stato il traduttore di Robbe-Grillet, ha diretto, in particolare, la rivista letteraria *Les Cahiers de l'Est* ed è stato responsabile di vari servizi per *Libération*.

Tenuto conto dell'azione del Consiglio in materia di protezione dei diritti dell'uomo e del cittadino, e conformemente al preambolo del trattato di Roma, non sarebbe forse opportuno che le istanze comunitarie si informassero presso lo Stato francese su come intenda in merito a tale pratica?

Risposta

(30 luglio 1984)

Gli Stati membri sono i soli competenti a fissare le condizioni per la concessione della loro cittadinanza.